



COMUNE DI
RIOLE TERME



COMUNE DI
CASOLA VALSENI



REGIONE
EMILIA-ROMAGNA



UNIONE della
ROMAGNA
FAENTINA

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA



SAINT-GOBAIN Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano

OGGETTO:

**PROGETTO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA COLTIVAZIONE DELLA
CAVA DI MONTE TONDO
AUTORIZZATA CON LA DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA prot.n.59321 del 05/10/2017
(ai sensi della L.R. 18/07/1991 n.17 - Disciplina della attività estrattive)**

<p>ELAB. RP</p>	<p>TITOLO: RELAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005</p>	<p>Ed. 06 Rev. 03 Marzo 2024</p>
---------------------------------	---	--------------------------------------

<p>Ing. Claudia Chiappino Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino N. 7222Y</p>	<p>SAINT – GOBAIN Italia S.p.A.</p>
	

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	STATO GENERALE DEI LUOGHI.....	5
3.	VOLUMI.....	9
4.	DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI	10
5.	INDICAZIONE ED ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA.....	11
5.1.	VINCOLI PAESAGGISTICI NAZIONALI	11
5.2.	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)	24
5.2.1.	Unità di paesaggio n. 13 “della collina romagnola”	25
5.2.2.	Unità di paesaggio n. 14 “della Vena del Gesso”	26
5.2.3.	Unità di paesaggio n. 15 “della montagna romagnola”	26
5.2.4.	Norme attuative del PTCP	26
5.2.5.	Conformità rispetto al PTCP della Provincia di Ravenna.....	50
5.3.	PARCO REGIONALE VENA DEL GESSO ROMAGNOLA.....	53
5.4.	PIANI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	57
5.4.1.	PIAE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	57
5.4.2.	P.A.E. dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.....	63
5.5.	VINCOLI ARCHITETTONICI	71
5.6.	VINCOLI STORICO-CULTURALI.....	71
5.7.	VINCOLI ARCHEOLOGICI	71
5.8.	VINCOLI NATURALISTICI.....	79
5.9.	VINCOLI IDROGEOLOGICI CHE INTERESSANO I SITI DI INTERVENTO	80
5.10.	PIANO DI BACINO.....	80
5.10.1.	Cartografia del Piano stralcio di Bacino	81
5.10.2.	Previsioni e vincoli del Piano di Bacino	81
5.10.3.	Considerazioni in merito al Piano Stralcio di Bacino.....	84
5.11.	RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio).....	90
5.12.	TABELLA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI VINCOLI	94
6.	ANALISI DEGLI ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO PRESENTI, NONCHE’ EVENTUALI PRESENZE DI BENI CULTURALI TUTELATI DALLA PARTE II DEL CODICE	96
6.1.	Paesaggio	96
6.2.	Elementi archeologici storici e culturali.....	98
6.3.	Impatto sul Paesaggio.....	98
6.4.	Elementi di mitigazione e compensazione necessari	98
6.4.1.	Cure colturali e monitoraggio	Errore. Il segnalibro non è definito.
	Procedura da utilizzare sul ripristino	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.4.2.	Regimazione delle acque.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.4.3.	Percorso didattico	Errore. Il segnalibro non è definito.
7	CONCLUSIONI.....	134

ALLEGATI:

Allegato 1: Carta del contesto paesaggistico

Allegato 2: Carta della morfologia dei luoghi

Allegato 3: Carta delle strutture periurbane

1. INTRODUZIONE

La presente relazione paesaggistica è stata redatta in base al D.P.C.M. 12/12/2005 ai fini dell'ottenimento della nuova Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04; è aderente alla precedente, contenuta nella Determinazione motivata dell'Unione della Romagna Faentina prot. 9735 del 20/02/2017, a supporto del progetto per il prosieguo della coltivazione di "CAVA MONTE TONDO", ubicata nei comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme ed autorizzata con la predetta Determinazione motivata prot. n. 9735 del 20/02/2017 dell'Unione Romagna Faentina i cui lavori autorizzati non sono stati ancora conclusi.

NOTA BENE: E' stata integrata sulla base della richiesta di integrazioni pervenuta dalla Regione Emilia Romagna, Area VIA e Autorizzazioni, in sede di Conferenza dei Servizi, in data 06.03.24.

La Cava è una realtà economica e produttiva fondamentale e strategica per la Valle del Senio ed interessa una consistente parte di un territorio, la Vena del Gesso, che dalla fine degli anni '50 ad oggi ha assunto una valenza naturalistica sempre crescente.

Nel 2001 lo studio dell'Arpa, commissionato dalla Provincia di Ravenna, ha inquadrato e descritto con efficacia la valenza ambientale dell'area, la valenza economica dell'attività estrattiva e ha delineato alcune proposte per lo sviluppo della cava nel rispetto delle necessità ambientali riconoscibili.

In particolare quello definito come "Scenario 4" è risultato il miglior compromesso tra le necessità produttive e le improcrastinabili necessità di tutela del territorio e dell'ambiente.

Lo "Scenario 4" prevedeva una vita la possibilità di estrazione di complessivi 4-4.5 mln di m³ di pietra da gesso.

L'autorizzazione attualmente in vigore riguarda la massima estensione planimetrica prevista dallo "Scenario 4", quindi il progetto previsto **non amplia l'attuale superficie assentita** ma programma la continuazione della coltivazione mediante l'approfondimento degli scavi nelle zone già escavate.

Lo scenario 4 del 2001 viene reinterpretato e parzialmente modificato dal cosiddetto "scenario B" dello studio commissionato dalla Regione nel 2021, poi recepito nella recente pianificazione (PIAE e Piano Territoriale del Parco approvati a dicembre 2023); la progettazione della cava intende adattarsi ad esso progressivamente, con i tempi tecnici necessari a riprogrammare in sicurezza l'attività di cava ed il successivo recupero ambientale da concordarsi nel dettaglio con le PP.AA. competenti.

In altre parole, in questo step progettuale non definitivo, limitato ad una durata di 4 anni, si continua a coltivare la zona interna della cava, sfruttando quei banchi di gesso previsti nel computo volumetrico dello “Scenario 4” (del tutto coerenti con il nuovo “scenario B”) ma che non erano rientrati nel progetto vigente per le limitazioni temporali imposte dalla Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17 “Disciplina delle Attività Estrattive”, che non prevede autorizzazioni che possano superare i 5 anni di durata.

La cava attualmente autorizzata ha una estensione complessiva di 227.248 m².

Il gesso estratto nella cava di Monte Tondo viene utilizzato per la produzione di lastre di cartongesso e premiscelati per intonaci a base di gesso.

La produzione media annua di gesso mercantile è di ca. 140.000 ton.

L'autorizzazione paesaggistica si rende necessaria perché è terminata la validità quinquennale della precedente, riassorbita nella Determinazione motivata dell'Unione della Romagna Faentina prot. n.9735 del 20/12/2017.

La società Saint-Gobain Italia S.p.A. ha sede legale in Via Giovanni Bensi n.8 – 20152 Milano. Il Direttore Generale e Legale Rappresentante della società è l'Ing. Gaetano Terrasini.

Dati amministrativi:

Cap. Soc. € 77.305.082.40 i.v. R.E.A. Milano 1212939

Codice Fiscale e P. IVA IT 08312170155

La società **Davillia srl**, già dagli anni '90 sotto controllo e la direzione del Gruppo BPB plc, con atto del notaio Guasti del *16 giugno 2008* (n. 33472 di rep. / n. 9969 prog.) è stata fusa per incorporazione in **BPB Italia S.p.A.** (proprietà dello stabilimento di lastre in cartongesso di Casola Valsenio), subentrando nella titolarità dell'autorizzazione di cava Monte Tondo. Subentrando nella titolarità dell'autorizzazione di cava Monte Tondo. A far data dal *1 febbraio 2009*, a seguito dell'acquisizione nel dicembre 2005 del Gruppo inglese BPB da parte della multinazionale francese Saint-Gobain, in un'ottica di ulteriore evoluzione e sinergie industriali con il nuovo Gruppo, la società **BPB Italia S.p.A.** è stata riassorbita dalla **Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.** e successivamente **Saint-Gobain Italia S.p.A.** Il Gruppo Saint-Gobain è uno dei primi 100 gruppi industriali. Leader nella lavorazione e nella trasformazione della materia, è presente in 59 Paesi al mondo e con sede centrale a Parigi. In Italia, il Gruppo è presente nel settore industriale ed estrattivo dei gessi con la società Saint-Gobain Italia S.p.A., leader nella fabbricazione di prodotti a base di gesso e di altri prodotti destinati alla costruzione di abitazioni, edifici commerciali

ed industriali, alla ristrutturazione ed al rinnovo. La Saint-Gobain Italia S.p.A. è infatti il primo produttore di lastre in gesso rivestito in Europa ed il secondo nel mondo. I prodotti in opera sono noti per le loro prestazioni di sicurezza, estetica, isolamento termico ed acustico, protezione dal fuoco e resistenza all'azione sismica, che si tratti di edifici ad uso abitativo, piuttosto che commerciale. Le fonti della materia prima (minerale di gesso) utilizzata da Saint-Gobain Italia S.p.A sono ubicate in Piemonte, Emilia-Romagna e Molise, con cinque cave in funzione.

La politica aziendale è tesa alla rigorosa osservanza delle autorizzazioni per l'attività estrattiva con le relative prescrizioni, che prevedono, tra l'altro, il completo ripristino dei siti al termine delle attività estrattive. Da sempre Saint-Gobain Italia S.p.A. si è resa disponibile, siglando un protocollo d'intesa con gli Enti preposti per la valorizzazione della grotta naturale; difatti, nel 2007/08 la società ha eseguito a proprie spese il completo recupero e consolidamento del calpestio della Grotta di Re Tiberio, conferendo altresì in disponibilità a titolo gratuito, per una durata di 99 anni, taluni terreni, al Comune di Riolo Terme per l'utilizzo ai fini didattico-turistici.

Il lavoro di consolidamento è stato progettato e diretto dall'Ing. Antonello Fanti e dal Prof. Ing. Nicola Sciarra dell'Università degli Studi di Chieti ed è stato presentato ed accettato in alcuni convegni specialistici.

2. STATO GENERALE DEI LUOGHI

La cava è situata all'interno della cosiddetta "vena del gesso" che si estende, a nord est di Monte Tondo, verso il Torrente Senio e, a sud est, verso il Torrente Sintria.

"La vena del gesso" affiora con continuità tra le valli del Sillaro e del Lamone, con andamento trasversale alle valli in direzione NW - SE; si tratta di un complesso di grande pregio da un punto di vista paesaggistico, geologico, speleologico e archeologico, oltre che, naturalmente, da un punto di vista minerario.



La Vena del Gesso versante Sud

L'area in cui è ubicata la cava segna il passaggio tra la zona di pianura e quella di montagna; la zona dove affiorano i gessi ha assunto una tipica morfologia carsica caratterizzata dalla presenza di doline, inghiottitoi, grotte.

A causa della resistenza più elevata dei gessi rispetto alle formazioni contigue la vena del gesso è sopraelevata rispetto alle zone confinanti sia nella direzione nord est, dove affiora la formazione di Riolo Terme (argille e marne), sia in direzione sud ovest dove affiorano terreni appartenenti alla formazione marnoso arenacea.

La morfologia del paesaggio è caratterizzata da valli strette con versanti abbastanza acclivi dove affiora la formazione marnoso – arenacea, da valli più ampie con versanti meno acclivi dove affiorano le argille e marne. L'area di estrazione è collegata agli impianti di frantumazione primaria per mezzo di un pozzo di scarico e alla zona degli impianti esterni mediante piste superficiali, tutte all'interno delle aree di proprietà della ditta esercente. Un'altra strada privata collega la collega alla Strada Provinciale 306 Casolana per mezzo della quale si raggiungono i paesi limitrofi.

La cava in oggetto coltiva il materiale gessoso a cielo aperto utilizzando il metodo a gradoni e platee discendenti.

I gradoni di coltivazione hanno altezza variabile da 10 a 20 m, larghezza minima di 5 metri, inclinazione dell'alzata di 66° sull'orizzontale.



Vista dall'alto del bacino di cava

I gradoni di rilascio avranno altezze comprese tra 10 e 15 m, profondità di 5 m, pendenza della scarpata 66° sull'orizzontale. Il primo gradone ha una altezza di 20 m per la presenza del reticolo di gallerie di quota 220.

Il gradone di quota 265 m manterrà una larghezza di 15 metri per consentire il carreggio in sicurezza.

La discarica avrà scarpate con pendenza media di 28° , quando necessario interrotte da una pista di larghezza media 5 m.

Il gesso abbattuto rimane accumulato al piede delle scarpate per il tempo strettamente necessario a completare le operazioni di smarino e di avvio verso l'impianto di frantumazione.

I cantieri di estrazione sono stati dimensionati in funzione del D.P.R. 128/59 Norme di polizia delle miniere e delle cave (*G.U. 11 aprile 1959, n. 87, suppl. ord.*) con particolare riguardo al Titolo IV, della dimensione dei mezzi d'opera utilizzati e già presenti in cava e della organizzazione già esistente nella cava in esercizio oltre che continuare nel solco del progetto precedente. I cantieri di lavorazione e trasformazione non vengono modificati rispetto all'esistente.



Il recupero ambientale già perfettamente attecchito sui gradoni superiori

L'altezza dei gradoni di rilascio è stata dimensionata per minimizzare l'impatto visivo e ottimizzare il ripristino ambientale.

Tutti i gradoni avranno larghezza di 5 m per motivi di servizio e per consentire l'effettuazione dei lavori di recupero ambientale una volta terminata la coltivazione, tranne quello a quota 265 che manterrà la larghezza di circa 15-16 m perché deve continuare a svolgere la funzione di via carreggio principale per i dumper che portano il materiale al bocca-pozzo mentre i gradoni intermedi sono adibiti al transito dei soli mezzi cingolati.

Nell'ambito di questo Piano si intende definire – in concerto con le PP.AA. competenti – la corretta attuazione dei nuovi indirizzi dettati dal Piano Territoriale del Parco e del PIAE recentemente approvati (dicembre 2023) in merito alle aree di cava da considerarsi definitivamente esaurite nella cosiddetta Zona Nord; infatti, per poter progettare e dunque realizzare quanto auspicato in sede di pianificazione, sarà necessario concertare in sede di Tavolo Tecnico/Conferenza dei Servizi le soluzioni più opportune per il recupero e la fruizione al pubblico, in primis sotto il punto di vista delle condizioni di sicurezza in fase d'opera nonché finali.

Il presente PAUR prevede la coltivazione di un'ulteriore parte del giacimento per una durata limitata (5 anni) legata ai quantitativi dichiarati, non esaurendo la potenzialità estrattiva confermata dal PIAE; dunque, si tratta di un piano "non di chiusura", ed anche il

conseguente ripristino ambientale dovrà essere rivisto, oggetto di una progettazione complessiva della cava in linea con la nuova pianificazione vigente.

3. VOLUMI

Il presente progetto è stato redatto sulla base del rilievo dei luoghi fornito dalla ditta committente ed eseguito a Settembre 2023. Negli elaborati tecnici (planimetrie e sezioni) sono evidenziate le zone, le aree e di conseguenza i volumi da estrarre.

VOLUMI		m³
a)	Volume totale escavabile	389.000
b)	Volume terre sterili separabili al banco	0
c)	Volume gallerie	16.900
d)	Volume utile (a-b-c)	372.100
e)	Volume di sterile atteso	0
f)	Volume materiale necessario per il ripristino	28.600
g)	Volume di materiale da prelevare dal cumulo (f-e)	28.600

Tabella 1: Volumi da previsione progettuale

Volumi residui da estrarre		Comune di Riolo Terme	Comune di Casola Valsenio	TOTALE
a)	Volume di gesso commerciale	355.600	16.500	372.100
b)	Volume terre sterili separabili al banco (argille)	0	0	0
c)	Volume di sterile atteso	0	0	0
d)	Volume totale (a+b+c)	355.600	16.500	372.100

Tabella 2: Volumi da estrarre nel prossimo quinquennio per Comune

Lo studio dell'Arpa del 2001 ha indicato alcuni possibili scenari di prosecuzione della coltivazione; lo Scenario 4 è stato ritenuto il più plausibile.

La progettazione e la conseguente volumetria massima derivano dunque dalle indicazioni dello Scenario 4, in base al quale l'intero volume coltivabile è stato stimato in 4-4,5 milioni di metri cubi estraibili.

Il presente progetto prevede di completare l'estrazione di **372.100 m³ di pietra da gesso** per il prossimo quinquennio (d'altronde la legislazione della Regione Emilia-Romagna permette autorizzazioni della durata massima di 5 anni) risultando pertanto perfettamente in linea e conforme con le previsioni dello Studio ARPA 2001.

4. DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI

L'area di intervento è ubicata in un contesto paesaggistico tradizionale (All. n. 1 – Carta del contesto paesaggistico) ed in una morfologia locale collinare (All. n. 2 - Carta della morfologia dei luoghi).



Il paesaggio ondulato della Val Senio nei dintorni della cava

L'area di cava è ubicata circa 600 metri a Sud del piccolo insediamento urbano di Borgo Rivola, mentre circa cento metri a Nord dell'area di cava è posto un impianto di lavorazione pertinente alla cava stessa (All. n. 3 – Carta delle strutture periurbane diffuse).

Non si rilevano nell'area in oggetto né edifici appartenenti a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale, né sistemi insediativi storici.

L'area è attraversata dalla Vena del Gesso che presenta un paesaggio naturale con vegetazione spontanea che pone una separazione tra la zona più a nord, che presenta una morfologia dolce con ampie incisioni, colline tondeggianti, ampie fasce terrazzate, zone calanchive, e la zona più a sud caratterizzata da valli fluviali piuttosto strette e depositi terrazzati che si fanno più estesi verso nord.

L'area è limitrofa al Parco della Vena del Gesso Romagnola.

L'area di cava è adiacente alla strada provinciale SP306 che collega Riolo Terme a Casola Valsenio.

E' possibile cogliere con completezza la fisionomia fondamentale del territorio dalla documentazione fotografica che rappresenta lo stato attuale dell'area di intervento ripresa da luoghi di normale accessibilità (principali vie di comunicazione e rilievi collinari circostanti) e della carta della intervisibilità di cui al paragrafo 6.5.

5. INDICAZIONE ED ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA

5.1. VINCOLI PAESAGGISTICI NAZIONALI

D.Lgs. 16.01.2008 n. 4

Il volume escavato è minore di 500.000 m³/anno e l'area interessata all'approfondimento è minore di 20 ettari. Pertanto l'attività non è soggetta al D.lgs 16/01/2008 n.4 Allegato 3 comma s "Cave e torbiere con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore ai 20 ettari".

Altresì, il progetto viene sottoposto a VIA in quanto "ricadente all'interno di aree naturali protette ovvero all'interno dei siti della rete Natura 2000".

Il progetto in vigore è stato sottoposto alla procedura di VIA ottenendone il relativo nulla-osta, inoltre la Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n. 332271 del 04/05/2017 ha disposto la proroga della validità del provvedimento di VIA fino al 21 ottobre 2023.

N.B.: nelle more della scadenza, tale provvedimento è stato prorogato con una prima Ordinanza (N. 73 del 26/05/2023) fino al 30 novembre 2023, e successivamente con una nuova Delibera (N. 125 del 28/07/2023) fino al termine dell'emergenza alluvionale che ha colpito la Regione Emilia Romagna.

Con separato provvedimento, è invece stata concessa la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione; la norma in questione è prevista dall'articolo 3 del collegato alla Legge di Stabilità per il 2023 di Regione Emilia Romagna (disposizioni collegate, (GU 3^a Serie Speciale - Regioni n.6 del 11-02-2023).

D.Lgs. 22.01.2004 n. 42

- ▶ L'area estrattiva è posta all'interno del "Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola" pertanto si configura il vincolo previsto dall'art. 142 comma 1 lettera f del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- ▶ Su parte dell'area vige il vincolo previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in cui è confluito il vincolo ex Legge 29/06/1939 n. 1497. Il predetto vincolo è stato introdotto con D.M. del Ministero della pubblica Istruzione 30/7/1974, confermato dal D.M. del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 12/12/1975.

La competenza sul vincolo è trasferita alle Regioni.

Si riporta di seguito la scheda del vincolo pubblicata sul sito della regione Emilia – Romagna, www.regione.emilia-romagna.it

Provincia : RAVENNA	Comune : RIOLO TERME
Tipo vincolo : Vincoli 1497/39	Vigente/Proposto : Vigente
Tipo Atto : Decreto Ministeriale	Data Atto : 12/12/1975
Numero Atto :	Pubblicazione Albo Pretorio :
Data Parere IBC :	Numero Parere IBC : 0
Data Verbale :	
Altri Comuni Interessati :	CASOLA VALSENIO BRISIGHELLA
Titolo vincolo :	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Mauro, Monte Tondo, Monte della Volpe (Vena del Gesso) sita nel territorio dei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella
Motivazione :	Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia dal punto di vista paesaggistico che da quello naturalistico e Speleologico, essendo dominata da un rilievo di rocce gessate Calcaree (catena pliocenica) in continuità con la Emiliana, con interessantissimi fenomeni carsici (doline, Inghiottitoi, grotte) e con residui di vegetazione mediterranea (pistacia terebinthus, quercus ilex, satureja montana, s. Juliana, Bellis silvestris, osyris alba, crepis lacera, etc.). Della zona fanno parte le tre cime del monte della Volpe, monte Tondo e monte Mauro, quest'ultimo una volta difeso da insediamento a roccaforte, meta oggi di interessanti escursioni in quanto l'attacco della parte gessosa si manifesta con caratteristiche carsiche (doline etc.) semi-nascoste da vegetazione vergine impraticabile
Descrizione vincolo :	Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio dei confini dei mappali 31, 35 e 8 del foglio 4 del comune di Casola Valsenio, seguendo la strada che passando per il nucleo Torricella porta al nucleo sassetta fino al confine tra i mappali 2 del foglio 4 e il mappale 47 del foglio 3 di Casola Valsenio, passando lungo il confine tra i mappali 3 del foglio 4 e 48 del foglio 3 di Casola fino all'incrocio dei mappali 87 del foglio 42 di Riolo Terme, 159 del foglio 40 di Riolo e 48 del foglio 3 di Casola, si seguono poi i confini tra i mappali 48 del foglio 3 di Casola e 159, 162, 160, 156, 151 del foglio 40 di Riolo, poi sempre del foglio 40, i confini tra i mappali 145 e 146; 169 e 171; 113, 141 e 111; 109, 117 e 111. Dall'incrocio dei mappali 109, 117 e 49 del foglio 40, Riolo, si segue la strada vicinale Casola passando dal nucleo dei Crivellari, poi si segue la strada vicinale di Trinzano passando per il nucleo Pradella fino al confine tra il mappale 18 del foglio 41 e 83 del foglio 32, Riolo. Seguendo il confine tra i mappali 18 e 25 del foglio 41, Riolo, e 94 del foglio 32, Riolo, si raggiunge la prima briglia del rio Basino, da qui, passando tra i mappali 54, 75; 65, 62; 3, 64 del foglio 43, Riolo, si raggiunge la strada vicinale Mongardina che si segue passando per la località Mongardina e si arriva all'incrocio dei mappali 15, 14 e 17 foglio 43, Riolo, passando lungo i confini fra i mappali 15 e 17 prima, poi tra i mappali 16 e 17, 18, 19, 85 fino all'incrocio dei confini dei mappali 16, 20 e 85 foglio 43, poi si passa tra i confini dei mappali 16 e 20; 11 e 20 del foglio 43, Riolo e il confine sud del mappale 21 e il confine ovest dei mappali 132 e 93 fino al rio Ferrato in prossimità della briglia n. 9 foglio 44, Riolo; si segue il rio Ferrato dalla briglia n. 9 fino al punto in cui vi si immette il rio dei Tre Rii che si segue passando per il mappale 25 foglio 13, Brisighella, poi tra i mappali 28, 29 e 30; 32 e 30 fino all'incrocio tra i confini dei mappali 30, 32 e 33 del foglio 13. Seguendo la strada comunale di Montemaggiore

	<p>si raggiunge l'incrocio con la strada Tomba che si segue fino ai confini dei mappali 81, 85 e 86 del foglio 26, Brisighella. Di qui il sentiero che costeggia i confini dei mappali 86 e 85, 41; 87 e 41; 88 e 47; 83 e 47 foglio 26 di Brisighella. Si segue la strada che passa per Cà di Sasso e per Cassano costeggiando i mappali 22, 19, 23, 87, 85, 156, 84, 83, 81 del foglio 35, Brisighella; dal bivio si prosegue lungo la strada vicinale di Montemaggiore comprendendo monte Mauro (Maggiore) fino all'incrocio con la strada vicinale monte Poggio che si segue per il tratto che costeggia il mappale 63 foglio 25, Brisighella, fino al confine col mappale 54, stesso foglio. Si continua tra i mappali 54 e 55; 53 e 55; 53 e 57 quindi si prosegue lungo il confine sud-ovest dei mappali 45 e 39 sempre del foglio 25, Brisighella, fino al nucleo di Pedreto e proseguendo lungo i confini tra i mappali 49, 52; 49, 53; 49, 50; 49, 43; 41, 43; 39, 37; 39, 35; 34, 35 fino al punto d'incontro tra i mappali 31-35 e 8 del foglio 4 di Casola da dove si era partiti.</p>
--	---

Parte dell'area rientra nel sistema delle "aree forestali" che coincidono con i territori coperti da foreste e boschi di cui all'art.142, comma 1, lettera g del D. Lgs 42/2004. La disciplina di tutela è normata dall'art. 3.10 del PTCP della Provincia di Ravenna:

1.(P) Si definiscono "aree forestali" i terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. Sono inclusi nelle aree forestali i 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', i 'boschetti', gli 'arbusteti', le 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, i 'castagneti da frutto', i 'rimboschimenti' intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le 'formazioni vegetali lineari'. Per la definizione dettagliata di 'soprassuoli boschivi', 'boschi', 'boschetti', 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, 'castagneti da frutto', 'rimboschimenti' e 'formazioni vegetali lineari' si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con delibera del Consiglio regionale n.2354 del 1/03/1995 e successive modificazioni.

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento. Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;

b) l'arboricoltura specializzata da legno;

c) i filari di piante;

d) i giardini e i parchi urbani.

2.(P) Nelle aree del territorio provinciale, per le quali non è ancora disponibile la cartografia in scala 1: 10000 di cui al quarto comma dell'articolo 10 delle norme del P.T.P.R., resta ferma in via transitoria la Carta dell'uso reale del suolo della Regione Emilia Romagna in scala 1:25000 e le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai terreni corrispondenti alle voci: a. formazioni boschive del piano basale o submontano; b. formazioni di conifere adulte; c. rimboschimenti recenti; d. castagneti da frutto; e. formazioni boschive con dominanza del faggio; f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del P.T.P.R..

Con atti amministrativi successivi la Provincia adotterà entro sei mesi dall'adozione del presente Piano, la nuova Carta forestale in scala 1:10000 idonea a definire la perimetrazione delle aree forestali, e contenente inoltre la perimetrazione degli ambiti boschivi di cui alla lettera g) del secondo comma dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17. Tale adozione non comporta procedura di variante al presente

Piano. Le modificazioni per l'aggiornamento di tale perimetrazione, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purché la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

3.(I) Il presente Piano conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, relativamente ai terreni di cui al primo comma, come individuati al secondo comma valgono le

direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi sesto, settimo e ottavo, nono, decimo e undicesimo. Nelle aree forestali trovano anche applicazione le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate dal Consiglio Regionale in data 1/03/1995 con atto n. 2354 e successive modificazioni, nonché, limitatamente al territorio dei bacini montani, le norme del successivo art. 4.2.

4.(D) I Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici (P.S.C., P.O.C., R.U.E.) provvedono ad adeguarsi alle disposizioni ed individuazioni cartografiche del presente articolo, nonché ad integrare, la individuazione degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari, meritevoli di tutela.

5.(D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad uniformare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

6.(P) Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui all'art. 3 del D.L. 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

7.(P) L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

8.(P) Le opere di cui al settimo comma, nonché quelle di cui alla lettera a) del sesto comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m.3,5 né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con

pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m. 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4/09/1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

9.(P) Non sono comunque ammesse le opere di cui al settimo comma nei seguenti casi:

a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/09/81 n. 30;

b) boschi impiantati o oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;

c) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi di notevole pregio scientifico o monumentale, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 39 della L.R. 2/04/1988 n.11;

d) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali o vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, salvo parere favorevole espresso dall'Unione Europea;

10.(D) Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna.

11.(P) E' fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima dell'adozione delle presenti norme.


NOTA BENE: Come da richiesta dell'URF, si riporta di seguito la Carta Forestale della Provincia di Ravenna con l'ubicazione dell'area di cava (vedi TAVOLA M allegata alle presenti integrazioni):

CARTA FORESTALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

scala 1: 100.000 (C.T.R. 1: 50.000)

LEGENDA

 Aree forestali






Figura 1: Sovrapposizione del Vincolo paesaggistico ai sensi D.lgs 42/04 art. 136 ex L. 1497/39 e delle Aree boscate sul rilievo attuale (fuori scala)

Per quanto sopra è obbligatoria la procedura di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 per la quale si produce la specifica, presente relazione paesaggistica.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un recente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) le cui cartografie di riferimento sono quelle del 1993, integrate dai P.T.C.P. (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali) e da iniziative comunali a cui si fa rimando in quanto per effetto dell'art. 24, della L.R. 20/2000 essi costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Pertanto anche in questo lavoro verranno utilizzate le sotto elencate cartografie della stesura precedente del PTPR mentre per le Norme attuative si fa riferimento a quanto pubblicato sul sito ufficiale della Regione <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR>:

Cartografie del PTPR

PTPR 1: Schema strutturale

PTPR 2: Sistema strutturale Tav.1

PTPR 3: Carta dell'uso reale del suolo

PTPR 4: Carta del dissesto Tav. 3


SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.
Cava di Monte Tondo

Figura 2 MAPPA PTPR 1

PIANO TERRITORIALE
REGIONALE

SCHEMA STRUTTURALE
scala 1:100.000

Denominazione zona:
CASOLA VALSENIIO-RIOLO TERME
scala originale 1:250.000



AREA DI VINCOLO :Sistemi territoriali complessi a matrice ambientale e turistico-ambientale

Aree medio montane-aree collinari con pattern insediativo intensivo collinare-aree a dominante naturale

Aree collinari e montane del degrado-Aree interessate da politiche di parco


SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.
Cava di Monte Tondo

Figura 4 MAPPA PTPR 3

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

CARTA DELL'USO REALE
DEL SUOLO
scala 1:25.000

Denominazione zona:
Casola Valsenio-Brisighella
Foglio 99IV-Foglio 99I



AREA DESCRITTA: Seminativo semplice , Prati, Pascoli, Vigneti.
Zona costituita da formazioni boschive del piano submontano


SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.
Cava di Monte Tondo

Figura 5 MAPPA PTPR 4

PIANO TERRITORIALE
PAESISTICO REGIONALE

CARTA DEL DISSESTO TAV.3
scala 1:25000

Denominazione zona:
Foglio 99IV (Tav.239 e 240 C.T.R.)



AREA DI VINCOLO : Morfometria (Linea di crinale -Scarpata rocciosa in evoluzione-Terrazzi fluviali-Scarpata di terrazzi fluviali)
Forme di erosione idrica (Erosione a rigagnoli)

Il vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, così come specificato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna, che ne costituisce stralcio per il territorio della provincia, individua e perimetra l'area della Vena dei Gessi Romagnoli indicandola come Parco regionale.

Il territorio ricadente all'interno del perimetro di Parco è tutelato dal PTPR da due diverse forme di vincolo ambientale, delle quali una a maggiore protezione. Si tratta, in particolare, del vincolo imposto dall'art. 25 "zone di tutela naturalistiche" e dall'art. 19 "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale". Inoltre il PTPR come anche il PTCP della Provincia di Ravenna, che ne costituisce stralcio per il territorio della provincia, individua e perimetra l'area della Vena dei Gessi Romagnoli indicandola come Parco regionale che è stato istituito nel 2005.

Tuttavia il PTPR formula particolari prescrizioni alla attività estrattive all'art. 35 che si riporta integralmente come estratto dal sito:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR/strumenti-di-gestione-del-piano/norme-di-attuazione-del-ptpr>

Art. 35: Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

- 1. Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico- archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'art. 21, nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g, dell'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, non sono ammesse attività estrattive.*
- 2. I piani infraregionali delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, disciplinano l'attività estrattiva nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del presente Piano, nonché della direttiva per cui soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali i predetti strumenti di pianificazione possono prevedere attività estrattive nel sistema dei crinali, eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere c. e d. del secondo comma dell'articolo 21, nelle zone di interesse storico-testimoniale di cui al primo comma dell'articolo 23. Tali piani possono altresì prevedere attività estrattive di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici nelle zone di tutela naturalistica e nei terreni siti a quote superiori a 1200 metri, a condizione che sia motivatamente dichiarato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno del sopraccitato materiale e che tali scelte pianificatorie siano corredate da uno specifico studio di bilancio ambientale ai sensi dei commi 6 e 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17.*
- 3. Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico- archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'articolo 21, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32; sono fatte salve le*

concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.

La cava in oggetto ricade nel paragrafo 2 del citato articolo.

Per questa ragione il progetto proposto è compatibile e coerente con il PTPR.

5.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale si sono individuate tre unità del paesaggio:

- Unità di paesaggio n. 13 “della collina romagnola”
- Unità di paesaggio n. 14 “della Vena del Gesso”
- Unità di paesaggio n. 15 “della montagna romagnola”

L'area interessata dalla cava è attraversata dalla Vena del Gesso.

I confini di questa U.d.P. sono definiti dalle caratteristiche geologiche del terreno. Essa si pone come elemento di passaggio tra il territorio di pianura e quello della montagna. I margini est e ovest rimangono aperti con le provincie di Forlì-Cesena e Bologna. I comuni interessati in questa piccola U.d.P. sono: Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

L'individuazione di questa U.d.P. è legata esclusivamente alla caratteristica peculiare della Vena del Gesso.

Nella provincia di Ravenna questa non ha un'ampia estensione, ma è comunque ben evidente quando si percorrono le valli dell'Appennino Romagnolo.

La Vena del Gesso si trova sempre in posizione elevata e i rilievi gessosi svettano e risultano ben visibili all'orizzonte sia provenendo da nord che

da sud.

I gessi oppongono una maggiore resistenza all'erosione delle acque meteoriche rispetto alle circostanti formazioni sabbiose e argillose, risaltano così sotto forma di alture che raggiungono anche i 500 metri di quota.




Figura 2: Quadro d'insieme delle UdP

Il gesso è anche una roccia solubile quindi le acque vengono "assorbite" dalla roccia e scavano all'interno pozzi, cunicoli e grotte di varia lunghezza.

Si hanno così le caratteristiche morfologie carsiche come le doline e le valli cieche (ad es. nel Brisighellese il Rio Stella si inabissa tra Monte Mauro e Monte della Volpe).

Le doline sono depressioni generalmente imbutiformi prodotte dalla dissoluzione della roccia ad opera delle acque di precipitazione meteorica.

Nella Vena del gesso romagnola, una delle doline più caratteristiche è senza dubbio il così detto "Catino di Pilato" ai piedi del Monte di Rontana.

Il sottosuolo è attraversato da uno dei più grandi collettori ipogei solo in parte esplorato. Il paesaggio di superficie è modellato da un carsismo ugualmente intenso. Dove l'azione antropica non è ancora intervenuta (soprattutto con l'attività estrattiva) il paesaggio appare particolarmente selvaggio con una vegetazione spontanea che tende a svilupparsi in corrispondenza dei giunti di stratificazione dove i materiali argillosi e marnosi trattengono maggiormente l'umidità. Nella vena del Gesso Romagnola le cave più importanti sono: quella di Sassatello, fra Sillaro e Santerno, di Tossignano sulla destra del Santerno in Provincia di Bologna; quella di Borgo Rivola e di Brisighella in Provincia di Ravenna.¹

5.2.1. Unità di paesaggio n. 13 "della collina romagnola"

I comuni interessati dalla Unità n. 13 sono Faenza, Casal Bolognese, Riolo Terme e Brisighella.

Il limite nord dell'unità della collina romagnola segna il confine tra la collina e la pianura, caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali. Il confine trova la sua identificazione storica nell'antico tracciato etrusco pedemontano che collegava Bologna e Rimini.

La morfologia del paesaggio collinare è fortemente influenzata dal substrato prevalentemente argilloso; elementi caratteristici sono le ampie incisioni, le colline tondeggianti, le ampie fasce terrazzate e i calanchi che danno al paesaggio un aspetto molto particolare.

¹ Dal "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" della Provincia di Ravenna

5.2.2. Unità di paesaggio n. 14 “della Vena del Gesso”

L'unità n. 14 “della Vena del Gesso”, al contrario della precedente, presenta dei confini ben precisi rappresentati dalle caratteristiche geologiche dei terreni, essendo la sua identificazione legata esclusivamente alla Vena del gesso. Essa, a causa della maggiore resistenza che i gessi pongono all'erosione delle acque meteoriche rispetto alle circostanti formazioni argillose, si viene a trovare in posizione elevata facilmente visibile all'orizzonte sia da nord che da sud. Il territorio di tale unità è caratterizzato dalla presenza di morfologie carsiche, come le doline (la più importante delle quali è sicuramente il così detto “Catino di Pilato” ai piedi del Monte di Rontana) e le valli cieche. Il paesaggio superficiale è modellato dal carsismo, oltre che dall'attività antropica, quale quella estrattiva. Dove questa non è ancora intervenuta il paesaggio si presenta ricco di vegetazione spontanea che si sviluppa nelle zone in cui i materiali argillosi e marnosi trattengono maggiormente l'umidità (P.T.C.P., 2000).

5.2.3. Unità di paesaggio n. 15 “della montagna romagnola”

L'Unità n. 15 “della montagna romagnola” presenta un paesaggio morfologicamente caratterizzato da valli strette e depositi terrazzati derivanti dalla tipologia del substrato marnoso-arenaceo. L'alternanza di strati arenaci con strati pelitici, tipica della Formazione Marnosa – Arenacea, fa sì che il paesaggio si modifichi col variare delle proporzioni fra queste due litologie (ad. Es. materiale arenaceo, più cementato, genera valli più strette) (P.T.C.P.).

5.2.4. Norme attuative del PTCP

La pianificazione provinciale descrive la zona agli articoli:

- ✚ SISTEMI: Art.3.9: Sistema collinare
- ✚ AMBITI DI TUTELA: Art 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- ✚ LAGHI, CORSI D'ACQUA, ACQUE SOTTERRANEE: Art. 5.3 - Acquiferi Carsici,
- ✚ PROGETTI DI VALORIZZAZIONE: Art. 7.4 - Programmi di Parchi Regionali
- ✚ PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI: Art. 4.1 – Aree interessate da dissesto idrogeologico di versante e Art. 4.2 Tutela idrogeologica del territorio rurale e forestale nei bacini montani

Si espone di seguito per ciascun articolo delle Norme attuative che riguardano la zona di cava la esposizione degli effetti sulla attività proposta.

Art.3.9: Sistema Collinare

Non sono imposti vincoli o limitazioni specifiche alle attività estrattive ma una generale salvaguardia della funzione paesaggistica dei crinali, in merito ai quali si fornisce l'indirizzo di pianificazione ai Comuni di *evitare sbancamenti di terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale*.

Si riporta di seguito il punto 8 dell'art. 3.9:

Art. 3.9 punto 8. Nei crinali, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a. lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediative;
 - b. lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:
 - Eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico - costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.).
 - Nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione.
 - **Vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie fatto salvo quanto previsto al comma 8.**
- 8.(l) Nei crinali, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
- a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediative;
 - b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:
 - eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico – costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);
 - nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno

preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;

- vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie fatto salvo quanto previsto al comma 8

Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

La zona interessata dalla cava ricade secondo le disposizioni del PTCP nelle zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale regolamentate dall'art.3.19, di seguito riportato integralmente.

L'area è zonizzata, nel PRG Comunale di Riolo Terme come Zona D, nel PRG del Comune di Casola Valsenio come Zona E.

Per quanto riguarda il Comune di Riolo Terme si applica il comma 2 pt. b dell'art. 19 che elimina l'assoggettamento alle disposizioni dello stesso art. 3.19 alle Zone D dei PRG.

Per quanto riguarda il Comune di Casola Valsenio si applica il comma 2 pt. c dell'art. 19 che elimina l'assoggettamento alle disposizioni dello stesso art. 3.19 alle Zone F dei PRG.

Art. 3.19

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.
2. **Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:**
 - a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. **le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;**
 - c. **le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;**

- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
 - e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
 - f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3° delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano.
3. Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo.
4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6. Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
- a. attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b. rifugi e posti di ristoro;
 - c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..
7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
8. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
9. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R.;

- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:

- a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
- b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.

2.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R., ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi

approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.

3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo. Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine.

4.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;

b) rifugi e posti di ristoro;

c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;

d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, etc.

7.(P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di

cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino

proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11.(P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:

- a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell'art.3.12 – Sistema costiero;
- b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

TITOLO 5 - TUTELA, OBIETTIVI DI QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 26 gennaio 2010 è stata adottata la variante al PTCP in attuazione del Piano di Tutela delle Acque (approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 21/12/05 n. 40). Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 20 aprile 2010 è stata integrata la Valsat con lo studio d'incidenza e sono state apportate parziali rettifiche delle norme d'attuazione.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna persegue la tutela e il risanamento delle acque superficiali, marine e sotterranee. Gli articoli 9 ed 11 delle Norme del PTA ne prevedono rispettivamente l'attuazione ed il perfezionamento attraverso i PTCP.

Il Piano è stato depositato dal 26 maggio 2010 al 26 luglio 2010 per la presentazione delle osservazioni presso la Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna, Province contermini, Comuni della Provincia di Ravenna, Unione di Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, Ente Parco Regionale del Delta del Po e Ente Parco Vena del Gesso.

Tra gli articoli della pianificazione provinciale che descrivono la zona, questa variante apporta modifiche al Titolo 5 del PTCP pre-vigente modificandolo come segue:

Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento

.....

4.(D) **Corpi idrici.** I corpi idrici del territorio provinciale individuati dal PTA sono distinti in :

- corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, acque di transizione, acque marine costiere, corpi idrici artificiali), parte dei quali suddivisi in significativi e di interesse;
- corpi idrici sotterranei (acque sotterranee), parte dei quali definiti significativi.

Sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

1) i **corpi idrici significativi**, da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale.

2) i **corpi idrici di interesse** che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale,
- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi;

Anche questi corpi idrici sono da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale. Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come "obiettivo guida", e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata.

L'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei) e di quelli superficiali di interesse (ai sensi del Dlgs 152/06), è riportata nella tabella 5.1. Ai corpi idrici superficiali significativi già individuati dal PTA questo PTCP aggiunge l'asta del Torrente Senio (già classificata di interesse nel PTA), coerentemente alla medesima classificazione già adottata nel suo tratto toscano; di conseguenza al suo affluente principale Torrente Sintria viene attribuita la classificazione di corpo idrico di interesse.

.....

Acque superficiali	significativi	F.Reno, T. Senio, Can. In Destra Reno, F.Lamone, F.Uniti, F. Montone, F. Ronco, T. Bevano, F. Savio
Acque superficiali	di interesse	T.Sintria, T.Marzeno
Acque di transizione	significativi	Piallassa Baiona, Piallassa Piomboni, Ortazzo/Ortazzino
Acque sotterranee	significativi	Conoide del Senio, Conoide del Lamone, Conoidi pedemontane singolarmente indistinte, complesso pianura alluvionale appenn., complesso pianura alluvionale padana.

Tabella 5.1. Corpi idrici significativi e di interesse superficiali, e corpi idrici significativi sotterranei.

Per i corpi idrici già classificati significativi ai sensi del D.Lgs. 152/99, quali Ortazzo/Ortazzino, non più disciplinati dalla normativa sulle acque di transizione di cui al D.Lgs. 152/06 e pertanto non ricompresi, a partire dal 2010, nel programma di monitoraggio, si raccomanda lo svolgimento di un monitoraggio specifico a fini del controllo del mantenimento/miglioramento delle caratteristiche ambientali degli stessi.

7. (D) **Obiettivi di qualità ambientale**

Ai sensi dell'art. 76, comma 4, del Dlgs. 152/06, entro il 22 dicembre 2015 devono essere raggiunti gli obiettivi di qualità ambientale sotto elencati.

- 1) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei mantengono o raggiungono la qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”, come definito nell’Allegato 1 del medesimo Decreto 152/2006;
 2) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come definito nell’Allegato 1 del medesimo Decreto;

Ai sensi dell’art. 77, comma 3 del DLgs 152/06, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve aver conseguito almeno lo stato di qualità ambientale “sufficiente”, come definito nell’Allegato 1 del medesimo Decreto. Per i corpi idrici di interesse si perseguono gli stessi obiettivi di qualità ambientale;

Obiettivi di qualità meno rigorosi da raggiungersi entro il 22.12.2015 sono attribuiti alle stazioni di Ponte Zanzi (sul Canale Destra Reno), Ponte Pineta (sul Fosso Ghiaia), Fusignano (sul fiume Senio), Marcegaglia (Canale Candiano). Ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 77 del D.Lgs. 152/06 il PTCP contempla misure di tutela e di possibile miglioramento.

Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali significativi e di interesse sono specificati nella tabella 5.2. Per i corpi idrici sotterranei significativi l’obiettivo di qualità è la condizione ambientale quali-quantitativa “Buona” (Dlgs 152/1999 e Dlgs 152/2006, Allegato 1). In dettaglio: per i corpi idrici sotterranei l’obiettivo di qualità per lo stato quantitativo è la classe B. Per i corpi idrici sotterranei nei quali la presenza per causa naturale di valori elevati di alcuni parametri di base comporta lo stato qualitativo 0 “Particolare”, l’obiettivo di qualità per lo stato qualitativo è la classe 2 per gli altri parametri di base e per i parametri addizionali.

Per l’asta del Canale Candiano, fermo restando - ove possibile - il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, si attua un regime transitorio che sarà eventualmente aggiornabile a seguito di specifici studi.

Corpo idrico	Stazione	Tipo	Classe potab 2006	Ob.vo potab 2015	Situazione 2008	Obiettivo 2015
Senio	Fusignano	Ai - As			Sufficiente	Sufficiente
Reno	VoltaScirocco	As	A3	A2	Scadente	Buona
C.Dx.Reno	P. Zanzi	As			Scadente	Sufficiente
Lamone	M. del Rosso	As			Sufficiente	Buona
Lamone	P. Centometri	As	1° E.Sp.	A2	Scadente	Buona
Marzeno	P. Verde	Ai			Scadente	Buona
F. Uniti	P. Nuovo	As			Scadente	Buona
F. Ghiaia	P. Pineta	Ai			Sufficiente	Sufficiente
Senio	Tebano	Ai - As			Sufficiente	Buona
Sintria	V.S.Giorgio	B → Ai			Scadente	Buona
Candiano	Marcegaglia	B			Sufficiente	Miglioramento

Tabella 5.2. Corpi idrici superficiali, stazioni di monitoraggio, stato attuale ed obiettivi di qualità ambientale e per la produzione di acqua potabile individuati dal PTA.

Per le zone umide presso la foce del fiume Lamone – Ponte Alberete e Valle Mandriole – l’Ente Gestore dovrà adoperarsi al fine di garantire un livello idrico ottimale e un sufficiente ricambio idrico anche durante tutta la stagione estiva.

Il PDG del Distretto dell’Appennino Settentrionale individua i corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA, ridefinendoli però in modo differente secondo i criteri del D.Lgs. n.152/2006 ed assegnando i rispettivi obiettivi di qualità. La figura 1 seguente illustra gli obiettivi di qualità per le acque superficiali e mostra la rete di stazioni di monitoraggio istituita ai sensi del PGD, che in buona parte si sovrappone a quelle preesistente. Per semplicità di lettura nella tabella 5.2 bis che segue gli obiettivi di qualità sono attribuiti

direttamente alle stazioni medesime. Si può notare come gli obiettivi di qualità ambientale individuati dal PDG siano coerenti con quelli del PTA (e più dilazionati).




Figura 1 - Sono rappresentati in verde i corpi idrici per i quali il PDG assegna l'obiettivo di qualità ambientale "buono al 2015", in arancio quelli con obiettivo "buono al 2027", in azzurro quelli "elevato al 2015". In grigio i corpi idrici esterni alla provincia. Le crocette rappresentano le nuove stazioni di monitoraggio

CODICE	ASTA	STAZIONE	ACQUA	E/N	OBIETTIVO
07000100	Ole Dx Reno	La Frascata - Conselice	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
07000200	Ole Dx Reno	P.te Madonna del Bosco - Alfonsine	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
07000300	Ole Dx Reno	P.te Zanzi - Ravenna	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
08000200	F. Lamone	P.te Mulino Rosso - Brisighella	Naturale	Esistente	Buono al 2015
08000800	F. Lamone	P.te Ronco - Faenza	Naturale	Esistente	Buono al 2027
08000900	F. Lamone	P.te Cento Metri - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06005500	F. Reno	Volta Scirocco - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004600	F. Santerno	A valle p.te Mordano - Bagnara di	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004650	F. Santerno	Ponte Via Reale Voltana, Alfonsine	Naturale	Nuova	Buono al 2027
13000800	F. Savio	Ponte Matellica	Naturale	Esistente	Buono al 2027
13000900	F. Savio	Ponte S.S. Adriatica, Cervia	Naturale	Nuova	Buono al 2027
11001800	F. Uniti	Ponte Nuovo - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
08000650	R. Albonello	Ponte Via Albonello	Naturale	Nuova	Buono al 2027
12000150	T. Bevano	Ponte S.S. 16, Ravenna	Naturale	Nuova	Buono al 2027
06004900	T. Senio	P.te Riolo Terme	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06005200	T. Senio	P.te Tebano - Castelbolognese	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004950	T. Sintria	Fornazzano	Naturale	Nuova	Buono al 2015
06005000	T. Sintria	Zattaglia	Naturale	Esistente	Buono al 2015

Tabella 5.2.bis Nuove stazioni di monitoraggio ed obiettivi assegnati al PDG

8.(D) Contribuiscono in modo preponderante al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale i seguenti obiettivi specifici:

- obiettivi quantitativi per le acque superficiali, definiti sulla base dell'individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo fluviale, finalizzati alla garanzia del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi d'acqua del territorio provinciale e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti e da serbatoi;
- obiettivi quantitativi per le acque sotterranee, mirati a perseguire l'azzeramento degli attuali eccessi di prelievo, in relazione all'analisi di bilancio idrico provinciale.

.....

12(D) Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (art. 80 D. Lgs 152/06 ed art. 22 delle norme del PTA) Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, classificate secondo le categorie indicate dall'Allegato 2 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, in base ai parametri, alle frequenze di campionamento e ai metodi di misura del medesimo Allegato, Sezione A, tabelle 1/A e 2/A, sono captate nei punti elencati in Tabella 5.3; nella tabella è indicata inoltre la Galleria drenante del Senio, utilizzata nel periodo estivo, non classificata.

In base alla classificazione effettuata, e in coerenza con quanto disposto dal PTA, per i corpi idrici nei quali sono ubicate le prese classificate sono previsti programmi finalizzati, al 2015, al raggiungimento o mantenimento della categoria A2, fermo restando che anche dal complesso delle misure previste al precedente comma 9 ed ai successivi articoli del presente Titolo, dipende il graduale progressivo miglioramento della qualità delle acque superficiali.

Gli idonei strumenti di pianificazione d'Ambito, finalizzati alla gestione del Servizio Idrico Integrato, devono promuovere il progressivo aumento dell'utilizzo di risorsa superficiale a scopo idropotabile, soprattutto in aree caratterizzate da deficit idrico sotterraneo e/o da elevata subsidenza, al fine di una riduzione del prelievo di acque sotterranee.

Volta Scirocco (<i>F. Reno</i>)	A3
Ponte Centometri (<i>F. Lamone</i>)	1° El Spec.
Ca' di Zabatta (<i>Rio Cestina – Senio</i>)	A2
Galleria drenante del Senio	NC

Tabella 5.3 – Punti di captazione di acque superficiali destinate alla potabilizzazione.

Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

1.(P) *Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.* Ai sensi degli artt. da 40 a 47 delle norme del PTA, il PTCP definisce e disciplina:

- le zone di protezione ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/06, destinate alla protezione del patrimonio idrico, distinte in:

- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura;
- **zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano;**
- zone di protezione delle acque superficiali;

- le zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art.94 del D.lgs 152/06).

.....
4.(P) Le “**zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**” sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP. Al loro interno sono comprese le aree di ricarica e le emergenze naturali della falda. La suddivisione delle *aree di ricarica* comprende:

1) aree delle “*rocce magazzino*” all'interno delle quali sono distinte:

- 1.a – potenziali aree di riserva;
- 1.b – aree di possibile alimentazione delle sorgenti che servono acquedotti rurali;
- 1.c – altre aree;

2) settori con *microbacini imbriferi contigui* alle aree di ricarica;

3) ambiti dei *depositi alluvionali* in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi;

4) aree della *formazione gessoso-solfifera*, ricche di cavità ipogee e meritevoli di tutela naturalistico-ambientale.

La Tavola 3 riporta inoltre la localizzazione aggiornata al 2007 dei *punti di emergenza della falda* (sorgenti e scaturigini) - che all'atto del censimento sono state distinte secondo vari criteri tra i quali l'uso domestico, l'alimentazione di acquedotti rurali, il pregio naturalistico - distinte dalle sorgenti ad uso termale.

Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

1.(P) *Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.* Ai sensi degli artt. da 40 a 47 delle norme del PTA, il PTCP definisce e disciplina:

- zone di protezione ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/06, destinate alla protezione del patrimonio idrico, distinte in:

- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'art. 28 del PTPR);
- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare- montano;
- zone di protezione delle acque superficiali;

- le zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art.94 del Dlgs 152/06).

.....

4.(P) Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare- montano” sono rappresentate nella Tavola 3 del PTC. Al loro interno sono comprese le aree di ricarica e le emergenze naturali della falda. La suddivisione delle aree di ricarica comprende:

1) aree delle “rocce magazzino” all’interno delle quali sono distinte:

1.a – potenziali aree di riserva;

1.b – aree di possibile alimentazione delle sorgenti che servono acquedotti rurali;

1.c – altre aree;

2) settori con microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica;

3) ambiti dei depositi alluvionali in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi;

4) aree della formazione gessoso-solfifera, ricche di cavità ipogee e meritevoli di tutela naturalistico-ambientale.

La Tavola 3 riporta inoltre la localizzazione aggiornata al 2007 dei punti di emergenza della falda (sorgenti e scaturigini) - che all’atto del censimento sono state distinte secondo vari criteri tra i quali l’uso domestico, l’alimentazione di acquedotti rurali, il pregio naturalistico - distinte dai punti di captazione attivi e non di acque classificate termali o minerali (in legenda indicati per brevità come sorgenti termali).

La Tavola 3 individua anche delle aree di approfondimento nella Formazione Marnosa arenacea, al di fuori del perimetro delle rocce-magazzino; trattasi di unità geologica litologicamente idonea all’immagazzinamento di risorse idriche nel sottosuolo anche se non sono state rilevate sorgenti nei censimenti effettuati.

Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

1. Nelle aree di ricarica di cui al precedente art.5.3, comma 4), al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere:

a) (I) le risorse idriche sotterranee sono destinate prioritariamente all’utilizzo idropotabile;

b) (P) sono vietati l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde acquifere

sotterranee, con particolare riguardo a quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile. Tali operazioni possono essere consentite previo nulla-osta del Servizio tecnico di bacino regionale competente.

c) (D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme recepiscono negli strumenti urbanistici, applicano, ed eventualmente approfondiscono la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all’art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA”.

2.(P) Nei settori delle aree di ricarica di cui al comma 1 aventi le caratteristiche di *potenziali aree di riserva* (di cui all’art 5.3, comma 4 e individuate nella Tav. 3) ai sensi dell’art 47, comma 7 delle norme del PTA, fino all’emanazione della Direttiva regionale di cui all’art. 42. comma 1 delle medesime Norme, si applica la disciplina dell’Art. 94 del Dlgs 152/2006 relativa alle zone di rispetto delle captazioni.

3.(D) All’interno dei settori con microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica e degli ambiti dei depositi alluvionali in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi (di cui all’art. 5.3, comma 4) devono essere individuate misure volte a prevenire la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi o di dilavamenti che, per ruscellamento o per sversamento, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica. Si applicano pertanto le disposizioni di cui al precedente comma 1, sub c);

4.(P) Qualora vi siano sorgenti destinate al consumo umano, nelle relative aree di alimentazione non è ammessa nei nuovi strumenti urbanistici la previsione di nuove aree urbanizzabili. Qualora si individuino sorgenti per le quali venga richiesta la captazione per il consumo umano, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla Direttiva regionale da emanarsi ai sensi dell’art. 42, comma 1 delle norme del PTA. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/06), si applicano le disposizioni di cui all’art.5.15.

5.(D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme individuano nel PSC o nel RUE le zone interessate da sorgenti naturali di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l’integrità dell’area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle

“sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale” (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acque superficiali o sotterranee in una fascia di raggio di 500m¹⁰. Nell’ambito delle aree protette, i Comuni espletano gli adempimenti di cui al presente comma di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al seguente comma 7;

6.(D) E’ compito degli Enti Gestori dei Parchi, delle Riserve naturali e delle altre aree protette di cui all’ art. 4 della L.R. 6/05, definire all’interno dei territori di competenza, sentita l’Autorità di bacino, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate¹¹. L’individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/05.

7.(P) Alle aree di territorio collinare-montano individuate come rocce magazzino ed a quelle della formazione gessoso-solfifera (art. 5.3, comma 4, sub 1 e sub 4) si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per le categorie a, f2, i-q, k-r, n, t, u, v, w dei Centri di pericolo, riportati nell’ Appendice alle presenti Norme.

Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

1. Nelle aree di ricarica di cui al precedente art.5.3, comma 4), al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere⁶ :

a) (I) le risorse idriche sotterranee sono destinate prioritariamente all’utilizzo idropotabile;

b) (P) sono vietati l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo a quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile e i sistemi carsici della Vena del Gesso nel SIC/ZPS IT4070011. Tali operazioni possono essere consentite previo nulla-osta del Servizio tecnico di bacino regionale competente.

c) (D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme recepiscono negli strumenti urbanistici, applicano, ed eventualmente approfondiscono la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo⁷ di cui all’art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA”.

2.(P) Nei settori delle aree di ricarica di cui al comma 1 aventi le caratteristiche di potenziali aree di riserva (di cui all’art 5.3, comma 4 e individuate nella Tav. 3) ai sensi dell’art 47, comma 7 delle norme del PTA, fino all’emanazione della Direttiva regionale di cui all’art. 42. comma 1 delle medesime Norme, si applica la disciplina dell’Art. 94 del D.lgs 152/2006 relativa alle zone di rispetto delle captazioni. In base ad approfondimenti geologici ed idrogeologici i competenti Servizi regionali e provinciali potranno ulteriormente dettagliare tali aree nella ricerca di risorse utilizzabili per il consumo umano;

3.(D) All’interno dei settori con microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica e degli ambiti dei depositi alluvionali in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi (di cui all’art. 5.3, comma 4), nonché all’interno delle aree di approfondimento (di cui all’art. 5.3, comma 4, ultimo capoverso)” devono essere individuate⁸ misure volte a prevenire la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi o di dilavamenti che, per ruscellamento o per sversamento, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica. Si applicano pertanto le disposizioni di cui al precedente comma 1, sub c);

4.(P) Qualora vi siano sorgenti destinate al consumo umano, nelle relative aree di alimentazione non è ammessa nei nuovi strumenti urbanistici la previsione di nuove aree urbanizzabili. Qualora si individuino sorgenti per le quali venga richiesta la captazione per il consumo umano, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla Direttiva regionale da emanarsi ai sensi dell’art. 42, comma 1 delle norme del PTA. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/06), si applicano le disposizioni di cui all’art.5.15.

5.(D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme individuano nel PSC o nel RUE le zone interessate da sorgenti e risorgenti naturali di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle "sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale" (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acque superficiali o sotterranee in una fascia di raggio di 500m9 . Nell'ambito delle aree protette, i Comuni espletano gli adempimenti di cui al presente comma di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al seguente comma 7. Sono immediatamente individuate come risorgenti di interesse naturalistico la risorgente del rio Cavinale e la risorgente del rio Basino, nel SIC/ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola. Nell'approfondimento/ricerca di altre sorgenti nonché nella individuazione di quelle di particolare pregio naturalistico – ambientale, i Comuni danno priorità al territorio della Formazione Marnosa-arenacea;

6.(D) E' compito degli Enti Gestori dei Parchi, delle Riserve naturali e delle altre aree protette di cui all' art. 4 della L.R. 6/05, definire all'interno dei territori di competenza, sentita l'Autorità di bacino, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate¹⁰. L'individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/05 anche considerando le attività produttive - in particolare agricole e zootecniche – ivi localizzate soprattutto se prive di adeguate fonti alternative di approvvigionamento idrico.

7.(P) Alle aree di territorio collinare-montano individuate come rocce magazzino ed a quelle della formazione gessoso-solfifera (art. 5.3, comma 4, sub 1 e sub 4) si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per le categorie a, f2, i-q, k-r, n, t, u, v, w dei Centri di pericolo, riportati nell'Appendice alle presenti Norme.

APPENDICE

Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree costituenti rocce magazzino nel territorio collinare-montano.

Categorie di usi ed attività costituenti potenziali centri di pericolo (riferimenti normativi)	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio <i>"Aree delle rocce magazzino e formazione gessoso solfifera" nel territorio collinare montano (art.5.3, comma 4)</i>
a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate. (*) (rientrano in questo ambito gli scarichi sul suolo (acque reflue urbane e industriali) di cui all'art. 103, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.152/06; scarichi sul suolo di cui all'art.103 comma 1 lettera a) (case sparse che recapitano su suolo))	Nuovi insediamenti di cui alla Tabella C (scarico sul suolo) del cap.13 della Dir.Reg.1053/03: <i>"Edificio residenziale mono-bifamiliare"</i> ed <i>"Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo/periodico"</i> : divieto utilizzo sistema di trattamento di subirrigazione; utilizzo del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell'immissione sul suolo ammissibile esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale;
f2) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi	Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura e quindi per tutte le rocce magazzino: Aree di lavorazione: a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;

	<p>b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;</p> <p>c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro il 31/12/10, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici.</p> <p>d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela;</p> <p>Vasche di decantazione:</p> <p>e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca</p>
<p>i-q) attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radio-attive (esclusi i derivati petroliferi). (rientrano in questo ambito le sostanze di cui alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/06 e al D.M. 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs.152/99") E' compreso il deposito temporaneo rifiuti, solidi o liquidi, pericolosi.</p>	<p>Disposizioni di cui ai punti n.2 e n.3 delle aree di ricarica in territorio pedecollina-pianura valide anche per le rocce magazzino nel territorio collinare-montano e pertanto:</p> <p>2. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (specificate al punto 1 della colonna a fianco):</p> <p>a. Acque superficiali e/o fognatura: all'atto della domanda di autorizzazione (o di rinnovo della stessa) allo scarico, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente una relazione che indichi, qualora realizzabile, il massimo recupero della sostanza pericolosa.</p> <p>b. Fognatura: l'azienda, di concerto con il Gestore del SII, dovrà programmare la messa in sicurezza dei manufatti di collettamento alla rete.</p> <p>3. Eliminazione delle situazioni che comportino il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico.</p> <p>STOCCAGGIO NUOVO:</p> <p>a. Nel settore A è vietato lo stoccaggio interrato, consentendo quello di cui al punto b);</p> <p>b. nel settore B è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi a tripla parete con sistema di monitoraggio in continuo;</p> <p>c. nel settore C è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi dotati almeno di doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo;</p> <p>d. Per lo stoccaggio fuori terra prevedere bacini di contenimento di pari volume (o di volume pari al serbatoio maggiore nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici.</p> <p>e. Prevedere bacini di contenimento separati nel caso di stoccaggi di sostanze non compatibili.</p> <p>ESISTENTE, ad esclusione dei "serbatoi che contengono solo acqua":</p> <p>f. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio</p> <p>-da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;</p> <p>-da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;</p> <p>-da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;</p> <p>-da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.</p> <p>g. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.d), deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</p> <p>h. In caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (salvo che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> <p>CONTROLLO:</p> <p>i. In base alla persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità della sostanza (<i>sostanze pericolose prioritarie PP, sostanze pericolose P e altre</i>), al</p>

	<p>flusso di massa della sostanza scaricata e alle caratteristiche del corpo recettore, l'Autorità Competente, al rilascio dell'autorizzazione, prescrive con adeguate motivazioni autocontrolli più o meno frequenti e le modalità di campionamento.</p>
<p>k-r) pozzi perdenti o pozzi assorbenti. di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977 (D.G.R. 286/05, comma 9 lett.b))</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura” e pertanto: NUOVO: Vietato. ESISTENTE: L’Autorità competente dispone l’eliminazione.</p>
<p>n) immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia (°) (rientrano anche gli scarichi di cui all’art.100, comma 3 (case sparse in corpo idrico superficiale))</p>	<p>Si dispone che:</p> <p>a) per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l’intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni all’area di alimentazione delle sorgenti;</p> <p>b) in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico (ovvero di rinnovo), l’Autorità competente, caso per caso, possa individuare, quali appropriati per la realtà territoriale in esame, trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata;</p> <p>c) l’Autorità competente, oltre a ribadire il mantenimento in efficienza del comparto di disinfezione per impianti con potenzialità maggiore di 2.000 AE e la realizzazione del comparto entro il 31/12/08 per gli impianti non ancora dotati, si riserva, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ovvero di rinnovo), la facoltà di valutare limiti opportuni per il parametro E.Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione per impianti di potenzialità anche inferiore a 2000AE</p> <p>d) in sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dovrà essere verificata prioritariamente da parte dell’Autorità competente la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura e, qualora impossibile, la possibilità di recapito esterno all’areale;</p> <p>e) Nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) del cap.13 della Dir.Reg. 1503/03: per tutte le tipologie sono previsti i sistemi indicati per “<i>Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità...</i>”</p>
<p>t) realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura” e pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevedere sistemi di isolamento/ /confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso. 2. Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione. 3. Nella fase di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici (che possono contenere sostanze inquinanti) rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate): è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale o attraverso il sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale.
<p>u) fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura” e pertanto</p> <p>a. Per le reti pubbliche esistenti, ad esclusione delle reti bianche, con riferimento ai collettori principali, l’ATO dispone entro il 31/12/2014, la verifica della tenuta idraulica delle opere di collettamento fognario promuovendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa.</p> <p>b. Per le reti in fase di realizzazione o di adeguamento si dispone l’utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo,</p>

	curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).
<p>v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura” e pertanto:</p> <p>1. ESISTENTE (ad eccezione delle <i>cisterne interrate di idrocarburi per riscaldamento</i>):</p> <p>a. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio</p> <p>-da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;</p> <p>-da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;</p> <p>-da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;</p> <p>-da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.</p> <p>b. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.a) deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</p> <p>c. Negli interventi di <i>ristrutturazione</i>, prevedere la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad effettuare lo smantellamento) ed effettuare contestualmente una serie di sondaggi per la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli.</p> <p>d. In caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> <p><i>e. In caso che sia accertata la mancata messa in sicurezza, relativa al presente punto 1., dovrà essere disposta la cessazione dell'attività.</i></p> <p>2. CISTERNE INTERRATE DI IDRO-CARBURI PER RISCALDAMENTO (ESCLUSO GPL, METANO):</p> <p>A. Divieto di nuove installazioni;</p> <p>B. Per le cisterne esistenti e già dimesse, disporre la bonifica entro il 31/12/10 e promuovere la riconversione a cisterna per acque meteoriche.</p> <p>3. PUNTI VENDITA CARBURANTI</p> <p>Per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l'impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di “Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi”.</p>
<p>w) tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi (rientrano gli oleodotti, le tubazioni che convogliano reflui zootecnici verso impianti di trattamento e le reti fognarie private escluse quelle che convogliano acque reflue domestiche)</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura” e pertanto:</p> <p>1. ESISTENTE</p> <p>a. Il soggetto titolare della tubazione deve presentare all'Autorità competente una relazione sulla verifica della tenuta idraulica dei collettori e dei manufatti in rete, entro un anno dall'approvazione della presente Variante. La relazione, da aggiornarsi ogni 2 anni, salvo diversa prescrizione disposta dall'autorizzazione, deve contenere i risultati del monitoraggio e l'eventuale piano di interventi per il risanamento delle perdite.</p> <p>b. Obbligo di installazione di contatori volumetrici a monte e a valle della condotta e previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite entro due anni dall'approvazione della presente Variante.</p> <p>2. NUOVO</p> <p>In fase di progettazione prevedere sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e contenimento delle perdite; previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite.</p>

L'area della cava è classificata, tra le Zone di protezione acque sotterranee nel territorio collinare-montano (Artt. 5.3; 5.5; 5.11; 5.13), come Formazione Gessoso-solfifera. Sono già rispettate tutte le eventuali prescrizioni previste nell'Appendice sopra riportata.

NOTA BENE: Come da richiesta della RER in sede di Conferenza dei Servizi, la TAVOLA H contenente la cartografia del PTCP è stata integrata con la carta delle Aree Forestali della Provincia di Ravenna.

Art. 7.4: Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette

La Legge Regionale 21 febbraio 2005, n.10 ha istituito il "Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola" descritto nel paragrafo successivo.

L'aggiornamento del PTCP non regola più esplicitamente il periodo transitorio 2005-2023 relativo al Parco della Vena del Gesso Romagnola, ma recentemente (20 dicembre 2023) lo stesso Ente ha approvato il nuovo Piano Territoriale del Parco a cui ci si riferirà per gli aspetti qui progettuali ed in prospettiva gestionali.

Relativamente al PTCP, si riporta di seguito l'articolo 7.4.

Art. 7.4 – Parchi regionali, riserve naturali e altre protette

- 1.(D) Il presente Piano indica, nella Tavola n.5, e più in dettaglio nelle tavole contrassegnate con il n.2, le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6: "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 – "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po" e della **L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 "Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola"**.
- 2.(D) Nella Tav. B.2.1.1 sono inoltre individuati le riserve naturali regionali e le altre aree protette istituite. Possono essere istituite altre riserve naturali, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi naturali e seminaturali protetti secondo le procedure della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.
- 3.(P) La perimetrazione e la disciplina in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree di riequilibrio ecologico, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia ancorché adottati ed in attesa di approvazione. Inoltre il P.T.C.P. recepisce, nei termini di cui all'art. 2.1, comma 3, i Piani Territoriali dei Parchi.
- 4.(D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e sociali in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.
- 5.(D) Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare potenziando la funzione svolta dai corsi d'acqua, in coerenza con quanto previsto all'art. 7.3 nel quadro della realizzazione della rete ecologica provinciale.

All'interno del sito in esame è stata segnalata la presenza di due piccole aree interessate da dissesto idrogeologico di versante, in particolare un deposito di frana attivo e uno quiescente, normate dall'art. 4.1 delle NTA del PTCP:

Art. 4.1 – Aree interessate da dissesto idrogeologico di versante

1. (I) Costituiscono obiettivi generali del presente Piano:

- la prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la conservazione del suolo e il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, delle sue tendenze evolutive e delle sue potenzialità d'uso;
- la riduzione del rischio idrogeologico ove presente.

In particolare il PTCP promuove i seguenti obiettivi specifici:

- la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nel bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;
- la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto.

2.(D) In materia di individuazione delle aree a rischio da frana e delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia ai fini della prevenzione del rischio, il PTCP assume e fa proprie le determinazioni cartografiche e normative contenute negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino.

3.(D) Il PTCP riporta, nella Tav. B.1.1.2 del Quadro conoscitivo il mosaico dei seguenti elementi quali risultano dai diversi atti di pianificazione di bacino vigenti al momento dell'adozione delle presenti norme, di cui all'art. 2.1.

– le individuazioni delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.);

– la classificazione delle U.I.E. secondo la seguente articolazione: R1 = rischio

moderato, R2 = rischio medio, R3 = rischio elevato, R4 = rischio molto elevato, in relazione al livello di rischio, valutato in relazione alla presenza di elementi a rischio significativi per il livello di pianificazione provinciale, quali centri e nuclei abitati, insediamenti produttivi di dimensione significativa, previsioni di nuove urbanizzazioni, infrastrutture rilevanti,

– le aree a rischio da frana interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità di Bacino competente per territorio.

4.(D) Le modifiche delle perimetrazioni di cui al precedente comma 3 sono adottate dall'Autorità di Bacino competente per territorio e approvate dalla Regione. In considerazione del fatto che a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.20/2000 le previsioni del PAI prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti PTCP, al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina del Piano provinciale effettivamente vigente, favorendone il rispetto e l'attuazione, con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del PTCP con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione del PAI o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del PTCP fino all'adeguamento dello stesso.

5.(D) Le disposizioni in materia di riduzione del rischio idrogeologico dettate negli atti di pianificazione prodotti dalle Autorità di Bacino competenti per territorio sono integralmente recepite dai Comuni nel Piano Strutturale e, per quanto di competenza, nel RUE, sono richiamate nel Piano Operativo e sono applicate in sede di approvazione dei PUA e di rilascio dei titoli abilitativi. In via transitoria, si applicano comunque le disposizioni riguardo all'adeguamento dei PRG vigenti ai sensi dell'art. 17 della L.183/89.

6.(D) In attesa dell'approvazione ed entrata in vigore dei Piani di Bacino, i comuni devono recepire nei propri strumenti urbanistici in particolare le seguenti disposizioni vigenti dei Piani Stralcio, in relazione alle specifiche porzioni di territorio su cui ciascuno di essi si applica:

– gli artt. 5, 6 e 7 del Piano Stralcio dell'Autorità di bacino del Fiume Reno per il bacino del Torrente Senio, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1945 del 24/09/2001;

– gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno per i bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 567 del 7/04/2003;

– gli artt. 12, 12bis e 13 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 350 del 17/03/2003.

7.(D) Nel Quadro Conoscitivo da presentare alla Conferenza di pianificazione per il Piano Strutturale Comunale i Comuni elaborano ed introducono, ed eventualmente aggiornano qualora vi abbiano già provveduto in precedenza con specifici atti urbanistici:

gli approfondimenti conoscitivi obbligatoriamente prescritti dagli strumenti di pianificazione di bacino, con particolare riguardo alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio attinenti agli elementi di propria proprietà; gli approfondimenti conoscitivi eventualmente prescritti dagli strumenti di pianificazione di bacino per dare attuazione ad insediamenti e infrastrutture già previsti nei PRG vigenti ovvero per prevedere nuovi insediamenti e infrastrutture.

8.(P) Ai sensi dell'art. A-2 dell'Allegato alla L.R: 20/2000, il PTCP individua inoltre, nella Tav. B.1.1.3 - "Inventario del Dissesto" -, le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, sulla base della cartografia prodotta su questo tema dalla Regione Emilia-Romagna. Le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo si applicano alle aree individuate in tale carta alle voci: a) "depositi di frana attiva", b) "depositi di frana quiescente" o "di frana per scorrimento quiescente".

9.(P) Relativamente alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e che ricadano in tutto o in parte nelle aree di cui al precedente comma, il Comune applica le disposizioni di cui ai successivi commi 12 e 13 e non rilascia titoli abilitativi o approva PUA per interventi di trasformazione del territorio in contrasto con dette prescrizioni.

10.(D) I Comuni assumono ai fini della pianificazione la carta "Inventario del Dissesto" come elemento conoscitivo di base necessario per le analisi sul dissesto finalizzate alla verifica di pericolosità e di rischio. I Comuni possono apportare modificazioni alla carta in termini di integrazioni, correzioni e riclassificazioni sulla base di approfondimenti condotti secondo le modalità previste dai singoli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino competenti per territorio. Le modifiche cartografiche che costituiscano rettifiche sostanziali delle aree di cui al comma 8 seguono le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000. In particolare, ai sensi del comma 5 di tale articolo, l'atto di approvazione del PSC che contiene la proposta di ridefinizione delle aree in dissesto comporta la variazione della carta B.1.1.3 del PTCP, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla medesima legge.

11.(P) I Comuni sono tenuti a conformare le previsioni degli strumenti urbanistici o di loro varianti alle delimitazioni di cui al comma 7, come eventualmente corrette ai sensi del comma 10, e alle disposizioni di cui ai successivi commi 12 e 13. A tal fine, nonché per migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni effettuano la verifica della compatibilità idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto rilevate non solo nella Carta del dissesto del PTCP ma anche attraverso analisi più recenti e/o di maggior dettaglio eventualmente disponibili. La verifica di compatibilità di cui al presente comma si configura come parte integrante dello strumento urbanistico ed è effettuata con le modalità e contenuti di cui agli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino competente per territorio. Nell'ambito di tale verifica, i Comuni sono tenuti a definire:

- adeguate fasce di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione.

- adeguate fascia di rispetto dall'orlo superiore e inferiore delle scarpate rocciose e dalle scarpate dei terrazzi fluviali sulla base di uno studio geologico - geomorfologico che tenga conto delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, della giacitura degli strati, del dissesto in atto o potenziale, della dinamica idraulica e di ogni altro elemento di pericolosità presente.

12.(P) Nelle aree individuate nella Tavola B.1.1.3 – Inventario del dissesto – come **"depositi di frana attiva"** e nelle relative fasce di rispetto di cui al comma precedente sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria;

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici, manufatti ed impianti -

esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; - le opere imposte da normative vigenti;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, con le modalità e di contenuti di cui agli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino competente per territorio, validata dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

13.(P) Nelle aree individuate nella Tavola B.1.1.3 – Inventario del dissesto – come **"depositi di frana quiescente"** o **"di frana per scorrimento quiescenti"**, oltre a quanto previsto dal precedente comma, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, senza aumenti di superficie e volume;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, per un massimo del 20 % della superficie utile preesistente e per una sola volta;
- gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati, delimitati dal perimetro continuo del territorio urbanizzato comprendente tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; questi interventi devono essere corredati dalla verifica di compatibilità con lo stato del dissesto esistente, con la metodologia di cui agli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio, validata dall'Amministrazione Comunale;
- la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico.

14.(l) Per le verifiche di cui ai commi 11, 12 e 13, i Comuni il cui territorio ricade sotto la competenza di più Autorità di bacino, possono, con l'assenso delle Autorità di bacino coinvolte, assumere la metodologia prescritta dagli strumenti di pianificazione di una sola delle Autorità di bacino stesse.

Gli interi territori comunali di Casola Valsenio e di Riolo Terme sono compresi nell'area di Tutela idrogeologica del territorio rurale e forestale nei bacini montani, normata dall'art.4.2 delle NTA del PTCP:

Art. 4.2 Tutela idrogeologica del territorio rurale e forestale nei bacini montani

1.(D) Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme, che i Comuni devono recepire nei propri Regolamenti di polizia rurale :

a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono

realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.

b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.

c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.

d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.

e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A molte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.

f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.

g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 mt.

h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è di norma vietata, fatti salvi gli interventi consentiti ai sensi dell'art. 3.10 e l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti che non contrastino con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione di bacino ovvero con altre prescrizioni del presente

Piano.

j) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

k) Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere finalizzate prioritariamente alla difesa del suolo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e praticoltura estensiva.

2.(D) Ulteriori e diverse disposizioni nella materia del presente articolo sono adottate dalle Autorità di bacino competenti per territorio e approvate dalla Regione, senza che ciò comporti variante al PTCP. A seguito della loro definitiva approvazione ed entrata in vigore, le disposizioni approvate sono recepite dalla Provincia con atto dirigenziale ed integrate nella versione digitale del PTCP disponibile presso la Provincia e il relativo sito.

5.2.5. Conformità rispetto al PTCP della Provincia di Ravenna

Rispetto **Art.3.9: Sistema collinare**, l'opera è conforme in quanto non modifica la percezione visiva del crinale.

Rispetto all'**art 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale**, l'opera è conforme poiché nel comma 2 punti c e b vengono escluse dalle disposizioni del medesimo articolo, le aree che ricadono nelle zone C, D e F dei PRG. Per quel che concerne la zona della cava di Monte Tondo del comune di Riolo Terme, essa ricade nella zona D, mentre l'area della cava del comune di Casola Valsenio ricade per il proprio PRG nella zona E.

Rispetto del **Titolo 5: TUTELA, OBIETTIVI DI QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE**: l'opera è conforme poiché già sono rispettate le eventuali prescrizioni previste dall'art. 5.3 e dall'Appendice.

Rispetto all' **Art. 7.4 - Programmi di Parchi Regionali**, l'opera è conforme poiché il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola si è recentemente dotato di una pianificazione aggiornata; infatti, in data 20 dicembre 2023 è stato approvato il Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso alle cui Norme Tecniche di Attuazione - NTA cui questo progetto fa riferimento per le linee progettuali.


Si riportano di seguito le cartografie relative.

N.B.: anche qui, come da richiesta della RER in sede di verifica di completezza, per una maggior chiarezza, le seguenti cartografie sono state rielaborate ed allegare in scala opportuna alla sezione "Allegati" (Tav. H).

Figura 7a MAPPA PTPC

VARIANTE AL PTPC DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA IN
ATTUAZIONE DEL PIANO DI
TUTELA DELLE ACQUE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CARTA DELLA TUTELA DELLE
RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI
E SOTTERRANEE
Scala 1:25.000
TAV. 3-15




Fonte:
Provincia di Ravenna
<http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Ambiente/Risorse-Idriche>

Legenda

Conti Amministrativi
Quota Unica 1:25000
Carta Tecnica Regionale 1:25000
Scala 1:25.000

- Fig. 1
- Linea 0
- Sorgenti (Art. 5.3)
- Sorgenti termali (Art. 5.3)
- Captazioni per consumo umano e loro zone di protezione**
- Captazioni acque sotterranee per consumo umano (Art. 5.3, 5.15)
- Captazioni acque superficiali per consumo umano (Art. 5.3, 5.6, 5.15)
- Captazioni acque sotterranee per consumo umano (Art. 5.3, 5.11, 5.15)
- Zone rispetto captazioni acque sotterranee per consumo umano (Art. 5.3, 5.6, 5.15)
- Zone rispetto captazioni acque superficiali per consumo umano (Art. 5.3, 5.6)
- Pianori di bacino immediati a monte di captazioni acque sotterranee (Art. 5.3, 5.6)
- Bacino interiore di captazione acque superficiali per consumo umano - Rio, Canale Bianco Inferiore (Art. 5.3, 5.6)
- Bacino interiore di captazione acque superficiali per consumo umano - Rio, Sano Bianco Inferiore (Art. 5.3, 5.6)
- Zone vulnerabili**
- Zone vulnerabili di origine agricola (Art. 5.14)
- Zone vulnerabili di origine industriale (Art. 5.14)
- Zone vulnerabili di origine urbana (Art. 5.14)
- settori di rischio di tipo A
- settori di rischio di tipo B
- settori di rischio di tipo C
- settori di rischio di tipo D
- Zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura (Art. 5.3; 5.4; 5.10; 5.11; 5.13)**
- Zone di protezione acque sotterranee nel territorio collinare-montano (Art. 5.3; 5.4; 5.11; 5.13)**
- Ammassi Rocceoli**
- 1a - Rocce magazzino: potenziali aree di riserva
- 1b - Rocce magazzino: possibile alimentazione di sorgenti di acquedotti rurali
- 1c - Rocce magazzino: alta area
- 1d - Rocce magazzino: altre aree
- APPROFONDIMENTO**
- Microbacini interieri contigui alle aree di ricarica
- Coperture detritiche**
- 1a - Rocce magazzino: potenziali aree di riserva
- 1b - Rocce magazzino: possibile alimentazione di sorgenti di acquedotti rurali
- 1c - Rocce magazzino: alta area
- 1d - Rocce magazzino: altre aree
- APPROFONDIMENTO**
- Formazione senosa sofferta
- Microbacini interieri contigui alle aree di ricarica
- Formazione detta "Spungione"**
- 1a - Rocce magazzino: alta area
- Depositi alluvionali - rocce magazzino - indifferenziali**
- 1a - Rocce magazzino: alta area
- Altri ambiti dei depositi alluvionali**
- Aree assimilabili ai microbacini interieri contigui alle aree di ricarica
- Formazione gassoso-solfifera**
- Formazione gassoso-solfifera
- Zone di protezione delle acque sotterranee costiere (Art. 5.3; 5.7; 5.11)**
- Formazione gassoso-solfifera
- Zone di protezione delle acque sotterranee costiere

PROVINCIA DI RAVENNA



VARIANTE AL PTPC DELLA PROVINCIA DI RAVENNA IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CARTA DELLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

TAVOLA 3.15

Adottato: Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 26-01-2010
Approvato: Deliberazione del Consiglio Provinciale n. del 26-01-2010
Pubblicato: G.U.R. Emilia-Romagna n. 04

Scala 1:25.000

ASSESSORE ALL'AMBIENTE ANDREA RENZOZZI

PRESIDENTE FRANCESCO GUARDIGLIANI

Origine dati raster: CTR in scala 1:25.000

Elaborazione SIT Provincia di Ravenna






tavola di piano

TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE
RISORSE NATURALI E STORICO - CULTURALI

Tav. 2-15

Scala 1:25.000


LEGGI REGIONALI N. 28 DEL 28/03/2006

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 4 DEL 06/02/2006
APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 68 DEL 02/02/2006
PUBBLICATO B.U.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA N. 68 DEL 10/02/2006

ASSESSOR REGIONALE
BRUNO DALZINI

PRESIDENTE
FRANCESCO GIANGRANDI

Origine dati raster: CTR in scala 1:25.000



Elaborazione
SIT Provincia di Ravenna

LEGENDA

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio


- SISTEMI**
- ● ● Collina Art. 3.9
 - ▲ ▲ ▲ Costa Art. 3.12
 - ▲ ▲ ▲ Costa Art. 3.12
 - Perimetro del P.R. del Porto
- COSTA**
- Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.13
 - Zone urbanizzate in ambito costiero Art. 3.14
 - Zone di tutela della costa e dell'arenile Art. 3.15
- LAGHI, CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERRANEE**
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 3.17
 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 3.18
 - Sorgenti Art. 5.3c
 - Riviere Art. 5.3d
 - Acquiferi canonici Art. 5.3e

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

- AMBITI DI TUTELA**
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale Art. 3.19
 - Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati Art. 3.20a
 - Dossi di ambito fluviale recente Art. 3.20b
 - Paleodossi di modesta rilevanza Art. 3.20c
 - Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica Art. 3.20d
 - Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica Art. 3.20e
 - Bonifiche Art. 3.23
 - Zone di tutela naturalistica - di conservazione Art. 3.25a
 - Zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione Art. 3.25b
 - Cnalli spartiacque minori Art. 3.9
- Zone ed elementi di particolare interesse storico**
- ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO**
- Complessi archeologici Art. 3.21Aa
 - Aree di concentrazione di materiali archeologici Art. 3.21Ab
 - Aree di affioramento di materiali archeologici Art. 3.21Ab3
 - Zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione Art. 3.21Bc
 - Elementi dell'impianto storico della centuriazione Art. 3.21Ad
 - Strade storiche Art. 3.24a
 - Strade panoramiche Art. 3.24b
- INSEDIAMENTI STORICI**
- Inseediamenti urbani storici Art. 3.22
 - Abitati da consolidare o trasferire Art. 3.29

Zone ed elementi di interesse storico e testimoniale

- Città delle colonie Art. 3.16
 - Colonie marine e aree di loro pertinenza Art. 3.16
- Progetti di valorizzazione**
- AREE DI VALORIZZAZIONE**
- Parchi regionali Art. 7.4
 - Aree studio Art. 7.5
 - Confine di Provincia
 - Confini comunali



**Figura 7
MAPPA
PTPC**

SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.
Cava di Monte Tondo

PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO
PROVINCIALE

SCHEMA STRUTTURALE
scala 1:25.000

Denominazione zona:
CASOLA VALSENI0-RIOLO TERMIE
TAV.2-15

Fonte:
Provincia di Ravenna
<http://www.ravenna.ra.it/provincia/edeguemtopctcp/>

CLASSIFICAZIONE

SISTEMI

- Art. 3.9: Collina
- Art. 5.3: Acquiferi Carsici
- Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
- Programmi di Parchi Regionali

5.3. PARCO REGIONALE VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

La Legge Regionale 21 febbraio 2005, n.10 ha istituito il "Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola" caratterizzato dalla seguente scheda tecnica:

Scheda Tecnica del Parco		
Provvedimento di istituzione		
legge regionale 21 febbraio 2005, n.10		
Finalità		
Conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico.		
Localizzazione geografica		
Coordinate geografiche	Estensione	Altitudine
Latitudine: 44°12'49"-44°17'31"N Longitudine: 11°30'29"-11°47'09"E	Complessiva 6064 ha, così articolata: zona A: 52 ha zona B: 750 ha zona C: 1240 ha zona area contigua: 4022 ha	min.: 80 m s.l.m. max.: 515 m s.l.m.
Sede operativa: Via A.Moro 2 Riolo Terme (RA). Ente di gestione: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. Pianificazione: Il Piano territoriale del Parco è in attesa di approvazione. Regime di proprietà: La maggioranza è di proprietà privata.		
Cartografia di base: (Carta Tecnica Regionale C.T.R.) Tavola n.: 238SE, 239SO. Sezioni n.: 238110, 238120, 238160, 239090, 239130, 239140. Fonte: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/vege/scheda-tecnica		

Figura

3: Scheda descrittiva del Parco Regionale Vena del Gesso

Come già anticipato, il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola si è recentemente dotato di una pianificazione aggiornata; infatti, in data 20 dicembre 2023 è stato approvato il Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso a cui questo progetto fa riferimento per le linee progettuali.

Il Piano Territoriale individua, ai sensi dell'art. 25 della LR 6/2005 le seguenti zone:

- Zona A: protezione integrale
- Zona B: di protezione generale
- Zona C: di protezione ambientale
- Zone D: urbanizzate

- Zone AC: di area contigua (ulteriormente articolate nelle sottozone AC.FLU, AC.CAL, AC.AGR, AC.CAV)

L'area di cava Monte Tondo è compresa in AC.CAV (Aree Contigue di Monte Tondo), così definita nelle NTA del Parco:

Art. 27 Aree contigue

1. (P) Le aree contigue (AC) di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono le aree agricole distanti dall'emergenza gessosa, caratterizzate da un'agricoltura maggiormente specializzata, con dominanza delle colture legnose e minore diffusione degli habitat naturali residui e i tratti di corsi d'acqua appenninici principali che attraversano in direzione sud-nord la Vena del Gesso Romagnola, caratterizzandone il paesaggio con ampie fratture ed ospitando alcune delle specie di prioritaria importanza locale e comunitaria, oltre ad habitat di importanza comunitaria (foreste a galleria di *Quercus ilex* e *Quercus pubescens*, foreste alluvionali residue di *Alnus glutinosa*). Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano Territoriale fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di Parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità della Vena del Gesso romagnola e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

In tali aree il Piano Territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dai Piani Strutturali Comunali nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

In tale zona è vigente il "Regolamento per la gestione della fauna e il prelievo venatorio nell'area contigua del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola" adottato con deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 42 del 30/10/2018 e n. 37 dell'11/11/2019.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di gestione, laddove previsto dall'art. 7 delle presenti Norme.

2. (P) Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla rinaturalizzazione di ambienti antropizzati, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

In tutte le aree contigue sono vietati:

l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;

la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;

la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;

i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;

l'interruzione della continuità idrica del corso d'acqua e la modifica della morfologia dell'alveo fluviale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela idraulica,

l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi in una fascia di almeno 10 metri da ciascuna sponda;

la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli nelle sole aree calanchive.

qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 4.

La perimetrazione e zonizzazione delle aree contigue è riportata nella Tavola P1a_Carta_della_zonizzazione; redatte alla scala 1: 25.000, parte integrante delle presenti Norme.

13. (P) La sottozona AC.CAV comprende la cava di Monte Tondo. L'area AC.CAV è stata individuata come residua rispetto alla tutela paesaggistica definita dal PTCP della provincia di Ravenna. In tale sottozona le attività estrattive sono consentite e regolamentate dalla sovraordinata D.G.R. n.1147 del 16-07-2018, emanate dalla Regione Emilia-Romagna:

“E’ vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell’intervento”.

All'interno dell'area AC. CAV, alla luce di quanto previsto dalla DGR 1147/2018 sopracitata, considerati i vincoli dettati dalla presenza della Rete Natura 2000, non sono possibili varianti in ampliamento dell'area del Polo Estrattivo di Monte Tondo

Come disposto dalla L.R. n.6 del 17-02-2005, art. 25, comma 5, la destinazione finale dell'area estrattiva dovrà essere indirizzata all'uso pubblico del suolo, previo idoneo restauro naturalistico della stessa; gli interventi di sistemazione dell'ambito estrattivo dovranno essere avviati contestualmente alla ripresa dell'attività estrattiva, in particolare nell'ambito denominato "Cava Nord".

Considerato che nell'area in prossimità della zona di scavo sono presenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE, risulta importante studiare tali habitat per creare le condizioni migliori favorevoli alla loro diffusione anche nei fronti abbandonati dell'attività estrattiva; pertanto, dovranno essere svolti, nelle pareti non più oggetto di attività, sperimentazioni e studi per individuare le configurazioni di restituzione che possano garantire le condizioni di maggior successo per una rinaturalizzazione coerente con la vocazione dei luoghi e durevole nel tempo. In linea generale il recupero dovrà prediligere interventi di rinaturalizzazione per favorire il recupero di habitat simili a quelli originariamente presenti, attraverso interventi leggeri volti, in particolare, ad avviare l'evoluzione spontanea della vegetazione naturale.


Importante risulta anche non ostruire completamente le cavità naturali o artificiali in modo da permettere l'utilizzo degli ambienti ipogei da parte delle importantissime colonie di pipistrelli.

Risulta anche importante, in accordo con la proprietà, realizzare un percorso pedonale panoramico, in sicurezza, con musealizzazione all'aperto di alcuni banchi gessosi significativi, "spaccati" di doline intercettate dagli scavi e favorire la ricreazione di ambienti sub-verticali (con abbattimento delle gradonate e crolli controllati) per facilitare l'instaurarsi di ambienti dove la natura possa riprendere i suoi spazi.

Il Piano delle attività estrattive dovrà prevedere la scansione temporale delle opere di sistemazione finale, come sopra specificato, per le aree nelle quali l'attività è terminata e non più funzionali all'attività estrattiva che possono essere accessibili in sicurezza.

Il recupero dovrà porre fine all'attuale ripiantumazione delle gradonate che non hanno dato risultati apprezzabili.

In caso di intercettazione di ipogei naturali, ne dovrà immediatamente essere data comunicazione all'Ente Parco, al fine di ispezionare, analizzare e mappare l'ipogeo prima di procedere con l'attività estrattiva, eventualmente valutando l'opportunità di variare il piano delle attività, in base alla rilevanza della cavità scoperta, nel rispetto dell'art. 6, comma 7, lett. c) della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10.



P1a allegata – Carta della zonizzazione (in giallo l’Area Contigua)

Il presente progetto rientra pienamente negli indirizzi dettati dal Piano Territoriale del Parco in quanto:

- a. Il perimetro degli scavi si mantiene all’interno dell’attuale autorizzazione di cava, ricompresa nell’AC.CAV ed anche nel nuovo PIAE (vedi paragrafo successivo)
- b. I volumi estraibili in questa fase non esauriscono le potenzialità della cava, confermate dal nuovo PIAE; ciò renderà possibile realizzare un ulteriore, successivo progetto in piena attuazione anche delle prescrizioni in materia di recupero ambientale complessivo e di realizzazione dei percorsi di fruizione indicati, che saranno comunque già avviate anche in questa prima fase di progettazione e gestione, compatibilmente alla morfologia attuale (che è frutto, ricordiamo, di una serie storica di progetti valutati positivamente ed autorizzati sulle basi di diversi indirizzi di pianificazione e recupero).

5.4. PIANI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Gli strumenti di pianificazione di riferimento, oltre il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), sono:

- Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
- Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della provincia di Ravenna
- Il Piano Comunale delle attività Estrattive (PAE) dei comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme

Nel Piano Infraregionale delle attività estrattive della Provincia di Ravenna è individuata la zona di Monte Tondo come polo estrattivo. Si tratta di un polo estrattivo sovracomunale per la coltivazione di gesso individuato anche dal PTR quale unica area estrattiva per il gesso in Emilia Romagna.

5.4.1. PIAE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna con valore di Piano Comunale (PAE) relativa al Polo estrattivo “Cava di Monte Tondo” è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 60 del 20 dicembre 2023, ed è comprensivo di tutti gli elaborati costitutivi: Relazione di Piano, Rapporto Ambientale, Norme Tecniche di Attuazione e Allegati Cartografici.

Si ritiene qui utile riportare gli indirizzi dettati dalle NTA del Piano, in riferimento alla cava:

Norme Tecniche di Attuazione

ALLEGATO

SCHEDA MONOGRAFICA DEL POLO REGIONALE “CAVA DI MONTE TONDO”

Cava: *Monte Tondo*

Comune: *Riolo Terme, Casola Valsenio*

Ubicazione: *La cava di Monte Tondo si trova ai margini della Provincia di Ravenna, nella zona di passaggio tra il territorio di pianura e quello di collina. Si colloca tra il Torrente Senio a nord-ovest e il Torrente Sintra a sud-est e, da un punto di vista insediativo, tra i centri abitati di Riolo Terme a nord-est e Casola Valsenio a sud-ovest.*

Caratteristiche della Cava: *cava di gesso con potenzialità, stimata dallo “Studio”, di tout venant gessoso del giacimento pari a 1,7 milioni m³ in una superficie di 33,5 ha (superficie intero Polo). In passato l'attività*

estrattiva veniva condotta prevalentemente in galleria, attualmente avviene a cielo aperto procedendo per successivi gradoni lungo l'affioramento di gesso.

Caratteristiche geomorfologiche del sito: l'area estrattiva interessa il complesso geologico noto come Vena del Gesso, eccezionale morfologia di affioramento della Formazione Gessoso-solfifera, costituito da sequenze evaporitiche di gesso microcristallino disposte in grosse bancate immergenti verso la pianura, depositatesi in occasione della crisi di salinità messiniana.

La Vena del Gesso costituisce, in ragione della maggior resistenza all'erosione superficiale rispetto ai depositi marini fini miocenici e pliocenici entro cui si intercala, un rilievo morfologico lineare che si estende longitudinalmente nel medio Appennino Romagnolo, per una lunghezza di circa 20 km ed una altezza massima di 500 m, tra le valli del torrente Marzeno e la località Sassatello, tra il Fiume Lamone e il torrente Senio.

L'affioramento romagnolo per le sue peculiarità paesaggistiche ambientali e naturalistiche è stato proposto come sito Unesco come emergenze da tutelare.

Poiché la giacitura dell'ammasso gessoso di Monte Tondo si presenta nel complesso di tipo monoclinale con strati inclinati di alcune decine di gradi verso nord-est, ne consegue che il versante meridionale a reggipoggio, ove i termini inferiori della successione gessosa poggiano in concordanza sui litotipi argilloso-marnosi sommitali della Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola, presenta una ben maggiore acclività (40/50°) rispetto al più esteso versante settentrionale a franappoggio (in direzione della località Crivellari) che è modellato essenzialmente sui banchi sommitali della successione gessosa. Quindi, per quanto riguarda la stabilità operativa dei fronti di escavazione, esclusivamente posizionati sul versante meridionale a reggipoggio, vi sono pertanto, in generale, situazioni tendenzialmente più favorevoli.

Il contesto morfologico è dominato dal corso del torrente Senio che in questa zona presenta un andamento meandriforme particolarmente pronunciato a monte di Riolo Terme. Tale geometria, tipicamente di piana alluvionale e non di ambiente pedecollinare, riflette un carattere ereditato dal reticolo idrografico, precedente alla formazione dei rilievi (Mozzanti e Trevisan 1979).

Il Polo è ubicato lungo la fascia medio bassa delle colline faentine, con altezza dei rilievi modeste limitate a 150-200 metri. La quota maggiore è raggiunta da Monte Tondo alto 436 m slm.

Il fondovalle, occupato dai depositi alluvionali, presenta una morfologia terrazzata mentre nelle aree propriamente collinari, si possono riconoscere due differenti morfologie in relazioni alle unità litologiche affioranti:

Nelle aree in cui sono presenti argille messiniane e plioleistoceniche, le colline hanno morfologia arrotondata nelle linee essenziali, disturbata da numerosi calanchi, nei quali a volte sono impostate colate di fango. L'altra morfologia, è rappresentata dalla vena del gesso ed ha carattere unico ed inconfondibile, elevandosi nettamente nel paesaggio secondo una struttura lineare parallela all'asse appenninico e trasversale all'asse fluviale del Senio.

Lo sviluppo della rete idrografica minore presenta un controllo litologico, in quanto sul substrato argilloso prevalgono pattern dendritici con fitte ramificazioni che diminuiscono laddove i terreni sono permeabili.

Nell'area della Formazione Gessoso Solfifera sono presenti infine sistemi di circolazione idrica collegati da inghiottitoi, grotte e doline di origine carsica.

Caratteristiche idrologiche e idrogeologiche del sito: l'ammasso gessoso di Monte Tondo, così come la Vena del Gesso nel suo complesso, risulta in generale efficacemente permeabile per fratturazione e per carsismo (a cui è da aggiungere l'effetto dell'esteso reticolo di gallerie di scavo dismesse). Da ciò consegue da un lato la quasi totale assenza di circolazione idrica in superficie (se si eccettuano ambiti molto ristretti di coperture detritiche fini), e dall'altro invece la notevole capacità di filtrazione idrica sotterranea attraverso fratture e condotti carsici.

In corrispondenza dell'area del Polo sono presenti strutture idrogeologiche collegate a due sistemi idrici principali. Al primo sistema sono attribuibili le numerose sorgenti di acque sulfuree che originano le acque minerali utilizzate dallo stabilimento termale di Riolo.

Il secondo sistema idrogeologico è quello delle alluvioni di fondo del Senio, alimentato dall'infiltrazione locale di acque meteoriche e dal flusso di subalveo.

In corrispondenza della zona di affioramento della Formazione Gessoso Solfifera è frequente la presenza di emergenze di acque originate da fenomeni di dissoluzione dei gessi.

Le attuali conoscenze della geologia profonda di questa zona, hanno confermato la presenza a profondità variabile tra i 350 metri e i 1000 m di litologie appartenenti alla Formazione gessoso solfifera, sepolta sotto una spessa coltre di argille grigio azzurre del Pliocene Pleistocene.

Il sistema acquifero di fondovalle corrisponde ai depositi alluvionali di età geologica e relativi terrazzi del IV ordine.

I sedimenti alluvionali sono costituiti in genere da una copertura limoso sabbiosa soprastante una coltre sabbioso ghiaiosa, ad hanno come substrato le Argille grigio azzurre del Pliocene Pleistocene.

Il materasso alluvionale permeabile presenta spessori variabili tra i 2 e i 5 m. La netta differenza di permeabilità tra le alluvioni grossolane e il substrato consente la presenza nella piana di fondovalle di una falda freatica poco profonda la cui soggiacenza varia stagionalmente in funzione del regime pluviometrico e idrologico del Senio (variazioni 2 e 3 metri dal piano campagna).

È presumibile che il fiume eserciti un'azione di drenaggio nei confronti della falda dato che in molti tratti l'alveo risulta inciso nel substrato argilloso. Non si può escludere comunque che durante le piene o le morbide possa essere invece il

fiume ad alimentare la falda attraverso il flusso di subalveo.

Sistema ipogeo: l'area di Monte Tondo è nota a livello internazionale per il suo specifico carsismo ipogeo ed epigeo di contesto evaporitico gessoso, che si caratterizza per la presenza di decine di grotte e inghiottitoi, che in particolare sono stati rilevati in dettaglio e catalogati negli ultimi decenni ad opera del gruppo speleologico GAM di Mezzano (RA). La più famosa emergenza ipogea è ovviamente la Tana del Re Tiberio, una grotta orizzontale che si apre sulla ripida parete occidentale di Monte Tondo a quota più elevata di una ottantina di metri rispetto al fondovalle del Senio, già studiata a partire dalla metà dell'800 anche per i resti archeologici che partono dall'età del Bronzo. Oggi la grotta, che è stata solo in parte interessata dall'attività estrattiva in galleria nella porzione più interna, è attrezzata anche per le visite turistiche. La Tana del Re

Tiberio, unitamente alle altre cavità orizzontali disposte in almeno setti livelli distinti uniti da pozzi carsici verticali, fa parte di un sistema carsico grosso modo parallelo alla Vena del Gesso (e quindi al fronte estrattivo), che al 2013 risultava esplorato linearmente per almeno 7.800 metri su un dislivello di 227 metri, collegandosi a monte con l'Abisso Mezzano (il cui pregevole pozzo verticale ...) dista solo poche decine di metri dal fronte di cava attuale.

Dal gruppo Speleo GAM di Mezzano sono state rilevate anche le seguenti altre cavità: Grotta dei 3 Anelli, Inghiottitoio del re Tiberio, Abisso 50, Buca di Romagna, Abisso Mezzano e Vento che soffia.

Caratteristiche Scenario B ipotesi di prosecuzione attività estrattiva secondo lo scenario 4 dello studio di ARPA 2001:

l'attività estrattiva oggi ha integralmente "raggiunto" il "limite invalicabile dello scenario 4, con pendenze medie dei fronti attivi di cava intorno a 30° per la presenza dei gradoni che da un lato agevolano in sicurezza le operazioni di estrazione, ma dall'altro parzialmente inibiscono la possibilità di ulteriori estrazioni alle quote inferiori.

Si conferma come quota altimetrica di riferimento come base dei futuri scavi estrattivi, quella del piano di cava a circa 220 m slm.

Sulla base della situazione morfologica attuale del polo estrattivo si sono delineati due Ambiti di cava: Ambito di cava Nord e Ambito di cava Sud, trovandosi rispettivamente a nord e a sud dell'Abisso Mezzano, grotta da tutelare.

L'Ambito Nord corrisponde con la porzione di cava "più antica", il cui fronte di scavo è "fronteggiato" dal voluminoso accumulo di sterile ubicato a quota 265 m.

Il completamento estrattivo e il recupero ambientale finale di questo ambito, ragionevolmente realizzabile nel corso di pochi anni (ad es. entro un ciclo autorizzativo quinquennale), comporterebbe da un lato l'asportazione di gradoni di cava attualmente carrabili e dall'altro la predisposizione definitiva (e in sicurezza) di un percorso pedonale panoramico in corrispondenza del citato "limite invalicabile" sino all'Abisso Mezzano (eventualmente con musealizzazione all'aperto di alcuni banchi gessosi significativi e "spaccati" di doline intercettate dagli scavi).

L' Ambito Cava Sud corrisponde alla porzione di cava "più recente", ed è fronteggiato dal "setto morfologico di schermo paesaggistico" che fu previsto dalla pianificazione degli anni '90 (e che ha obiettivamente perso di significato a seguito della successiva estrazione sino a quote ben superiori).

Il completamento estrattivo e il recupero finale di questo ambito potranno consistere non solo negli scavi per il ripristino morfologico finale dei fronti di scavo, ma anche nella parziale asportazione del "setto morfologico di schermo paesaggistico" (con recupero parziale anche di materiale gessoso sepolto).

Sistemazione finale, ripristino del Polo: *la sistemazione finale del polo estrattivo cava di Monte Tondo deve necessariamente considerare una serie di vincoli tra cui i primari sono:*

- c. compatibilità con le finalità del Piano Territoriale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagna;*

d. *requisiti e standard di sicurezza da assicurare.*

Gli interventi di sistemazione, recupero e riutilizzo (turistico-paesaggistico, scientifico, didattico, ecc.) devono inoltre essere attuati contestualmente all'esercizio dell'attività estrattiva. Per quanto riguarda i vuoti artificiali, le cavità e le grotte naturali presenti nel sottterraneo sono stati ipotizzati differenti scenari di riutilizzo civile, tra cui ad esempio la realizzazione di percorsi minerari e naturalistici, di un ecomuseo, di un centro studi, di un centro di speleologia. In particolare, la tutela e la valorizzazione delle grotte hanno permesso di attivare un progetto di ricerca volto a completare il quadro delle conoscenze del sistema carsico di Monte Tondo, attivando inoltre un progetto di messa in sicurezza della Grotta del Re Tiberio. In linea generale, gli obiettivi di recupero paesaggistico-morfologico dell'area esterna e di tutela-valorizzazione delle cavità e grotte sotterranee non possono prescindere dalla messa in sicurezza dell'area nel suo complesso e, in particolare, di quei siti dove sarà prevista la frequentazione e la permanenza dei visitatori.

In accordo alla normativa di Piano Territoriale del Parco vena del gesso romagnola, (Art.27 c.13) considerato che nell'area in prossimità della zona di scavo sono presenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE, risulta importante studiare tali habitat per creare le condizioni migliori favorevoli alla loro diffusione anche nei fronti abbandonati dell'attività estrattiva; pertanto, dovranno essere svolti, nelle pareti non più oggetto di attività, sperimentazioni e studi per individuare le configurazioni di restituzione che possano garantire le condizioni di maggior successo per una rinaturalizzazione coerente con la vocazione dei luoghi e durevole nel tempo. In linea generale il recupero dovrà prediligere interventi di rinaturalizzazione per favorire il recupero di habitat simili a quelli originariamente presenti, attraverso interventi leggeri volti, in particolare, ad avviare l'evoluzione spontanea della vegetazione naturale.

Importante risulta anche non ostruire completamente le cavità naturali o artificiali in modo da permettere l'utilizzo degli ambienti ipogei da parte delle importantissime colonie di pipistrelli.

Risulta anche importante, in accordo con la proprietà, realizzare un percorso pedonale panoramico, in sicurezza, con musealizzazione all'aperto di alcuni banchi gessosi significativi, "spaccati" di doline intercettate dagli scavi e favorire la ricreazione di ambienti sub-verticali (con abbattimento delle gradonate e crolli controllati) per facilitare l'instaurarsi di ambienti dove la natura possa riprendere i suoi spazi.

L'attività estrattiva ha profondamente e in modo irreversibile alterato e modificato la situazione originaria dell'affioramento della Vena del Gesso a tal punto che non sarà più possibile una ricomposizione paesaggistica volta a riprodurre lo stato e l'assetto caratteristico dell'affioramento.

In definitiva, tra gli usi possibili possono essere ricordati i numerosi esempi di musei minerari che in Europa sono più di 40 e rispetto ai quali in zona si è realizzato il parco della cava del Monticino.

L'uso di tipo turistico-paesaggistico (ad esempio la realizzazione di eventuali punti panoramici raggiungibili con sentieri o percorsi sicuri) è realizzabile su porzioni limitate della cava, precedentemente messe in sicurezza dalle restanti porzioni di cava.

Le cavità sotterranee possono essere riutilizzate per la realizzazione di:

- *percorso minerario e naturalistico;*

- *percorso geo-minerario della Vena dei gessi con annessa area culturale (in collegamento con la cava Monticino di Brisighella);*
- *ecomuseo;*
- *sale didattiche, multimediali e per conferenze correlate ad attività mineraria, speleologia, geotermia, idrogeologia, attività agricola, turismo archeologico, turismo eno-gastronomico;*
- *cantine di invecchiamento vini, laboratori di analisi e qualificazione dei vini; stazione sperimentale di studi per la flora e la fauna locali;*
- *centro studi sperimentale attrezzato da parte delle università di Bologna, Cesena, Torino, ecc.*
- *centro di speleologia.*

Monitoraggio ambientale:

Nella tabella di seguito sono indicati gli indicatori di monitoraggio

Indicatore	Unità di misura	Fonte
Volume di materiale estratto	m ³ /anno	Relazione annuale presentata dal gestore
Rapporto tra volume di materiale estratto e fabbisogno stimato annuo		Rendicontazioni comunali alla Provincia e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
Stato di conservazione dei fenomeni carsici e tutela della vegetazione e habitat esistenti		Attività specialistica
Superficie interessata da interventi di ripristino ambientale	m ² /anno	Rendicontazioni comunali alla Provincia e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
Stato di conservazione specie faunistiche (chiroteri)	n/specie - n/esemplari	Attività specialistica
Emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti	t/anno	INEMAR
Emissioni in atmosfera di sostanze climalteranti	t/anno	INEMAR
Stato chimico delle acque superficiali		ARPAE
Consumo suolo	ha/anno	SNPA
Recupero materiale gessoso dismesso	t/anno	PRRB
Grotte rinvenute dopo l'attività di scavo	n.	Attività specialistica

Vincoli esistenti nell'area: (consultabili nel documento Cartografia)

Dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:

- *Sistemi: Art.3.9: Sistema collinare,*
- *Ambiti di Tutela: Art 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale,*
- *Protezione e prevenzione dei rischi ambientali: Art. 4.1 – Aree interessate da dissesto idrogeologico di versante e Art. 4.2 Tutela idrogeologica del territorio rurale e forestale nei bacini montani,*
- *Laghi, corsi d'acqua, acque sotterranee: Art. 5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano,*
- *Progetti di valorizzazione: Art. 7.4 - Programmi di Parchi Regionali*

Dalla Rete "Natura 2000" (Direttiva europea "Habitat" n.92/43/CEE recepita in Italia con Regolamento D.P.R. n.357 del 08/09/97): Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria.

IT 4070011 Vena del gesso Romagnola

N.B.: Il progetto attualmente in vigore è stato sottoposto alla procedura di VIA ottenendone il relativo nulla-osta, inoltre la Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n.332271 del 04/05/2017 ha disposto la proroga della validità del provvedimento di VIA fino al 21 ottobre 2023.

N.B.: nelle more della scadenza, tale provvedimento è stato prorogato con una prima Ordinanza (N. 73 del 26/05/2023) fino al 30 novembre 2023, e successivamente con una nuova Delibera (N. 125 del 28/07/2023) fino al termine dell'emergenza alluvionale che ha colpito la Regione Emilia Romagna.

Il presente progetto rientra pienamente negli indirizzi dettati dal PIAE in quanto:

- 5.5.** Il perimetro degli scavi si mantiene all'interno dell'attuale autorizzazione di cava, ricompresa nell'area estrattiva confermata anche dal nuovo PIAE (vedi cartografia allegati N...)
- 5.6.** I volumi estraibili in questa fase non esauriscono le potenzialità della cava, confermate dal nuovo PIAE; ciò renderà possibile realizzare un ulteriore, successivo progetto in piena attuazione anche delle prescrizioni in materia di recupero ambientale complessivo e di realizzazione dei percorsi di fruizione indicati, che saranno comunque già avviate anche in questa prima fase di progettazione e gestione, compatibilmente alla morfologia attuale (che è frutto, ricordiamo, di una serie storica di progetti valutati positivamente ed autorizzati sulle basi di diversi indirizzi di pianificazione e recupero).

Relazione di Piano

Nella Relazione di Piano, alla pag. 11 nel Paragrafo 3.3.2, viene riassunta brevemente la situazione della pianificazione comunale relativamente alla Cava di Monte Tondo:

3.3.2 Piano Intercomunale delle attività estrattive dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme

Il Piano delle Attività Estrattive dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, redatto in forma associata è stato approvato con le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- *Comune di Casola Valsenio: n. 15 del 24 marzo 2011,*
- *Comune di Riolo Terme: n. 24 del 27 aprile 2011.*

Questa è comunque da ritenersi aggiornata dal nuovo PIAE, che – come anticipato - ha valore di Piano Comunale (PAE).

La superficie totale inserita nel P.I.A.E. è di 483.447 m² racchiusa in un perimetro di 2.811 m.

Non ci sono particolari prescrizioni relative alle tecniche di coltivazione della cava, mentre viene raccomandata una serie di indicazioni relative al recupero ambientale (pag. 18):

...

Come riportato nello studio coordinato dalla Regione Emilia Romagna assunto dal Presidente della Provincia con atto n. 70 del 21.06.2022 il recupero morfologico e paesaggistico andrà orientato a ricomporre il fronte di cava secondo l'assetto naturale che si riscontra nelle zone non intaccate dall'attività estrattiva, per cui, considerando di impostare un piano di recupero che miri ad un ottimale reinserimento ecosistemico in relazione alla destinazione naturalistico-forestale del sito, le operazioni previste sono le seguenti:

- a) riporto di materiali inerti e terreno vegetale sui gradoni;*
- b) rinverdimento dei gradoni;*
- c) rinverdimento delle scarpate;*
- d) regimazione acque superficiali;*
- e) recupero ambientale dei cumuli.*

Una porzione della cava potrà essere parzialmente conservata come tale, allo scopo di realizzare un'area museale e scientifica a cielo aperto, sulla scorta di quanto già realizzato nell'ex cava di Monticino a Brisighella.

Le aree restanti dovranno essere interessate da un recupero che prevede una morfologia finale a sistemazione integrata con le forme dell'ambiente circostante e quindi con la tipica morfologia della Vena del Gesso, a bancate subverticali a copertura vegetale rada e discontinua prevalentemente erbacea, con eventuali "strisce" di arbusti ed alberi concentrate a rimarcare filologicamente gli interstrati argillosi tra un bancone di gesso e l'altro.

La progettazione morfologica deve quindi ricercare la massima variabilità delle forme per creare condizioni micro-stazionali diversificate e, nel contempo, potenziare l'interconnessione tra le aree e gli ambiti ecologici adiacenti.

Pertanto, rispetto alle modalità di recupero poste in essere attualmente sulla base delle sensibilità ambientali all'epoca dell'autorizzazione, i fronti di scavo devono essere rimodellati per creare superfici più simili alla morfologia originaria e più adatte all'attecchimento delle specie vegetali che saranno impiegate per il rinverdimento.

Nel caso dell'accumulo di materiale sterile, si deve necessariamente prevedere un rimodellamento morfologico per raccordare il più possibile il profilo dello stesso a fine coltivazione, con il versante che scende verso il Senio e, al contempo, chiudere per quanto possibile la fossa presente.

NOTA BENE: *ad integrazione ed aggiornamento delle NTA, si riportano anche le prescrizioni contenute della Dichiarazione di Sintesi approvata a gennaio 2024:*

3. *l'art. 27 delle NTA dovrà essere aggiornato prevedendo che gli interventi di sistemazione dell'ambito estrattivo dovranno essere avviati contestualmente alla ripresa dell'attività estrattiva, in particolare nell'ambito denominato "Cava Nord";*

In merito al punto tre è stata recepita l'osservazione e l'art. 27 comma 13 risulta essere il seguente:

in grassetto le modifiche apportate al testo dopo lo STO e dopo il CUR:

La sottozona AC.CAV comprende la cava di Monte Tondo. L'area AC.CAV è stata individuata come residua rispetto alla tutela paesaggistica definita dal PTCP della provincia di Ravenna.

In tale sottozona le attività estrattive sono consentite e regolamentate dalla sovraordinata D.G.R. n.1147 del 16-07-2018, emanate dalla Regione Emilia-Romagna: *"E' vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento."* **All'interno dell'area AC. CAV, alla luce di quanto previsto dalla DGR 1147/2018 sopracitata, considerati i vincoli dettati dalla presenza della Rete Natura 2000, non sono possibili varianti in ampliamento dell'area del Polo Estrattivo di Monte Tondo.**

Come disposto dalla L.R. n.6 del 17-02-2005, art. 25, comma 5, la destinazione finale dell'area estrattiva dovrà essere indirizzata all'uso pubblico del suolo, previo idoneo restauro naturalistico della stessa; **gli**

interventi di sistemazione dell'ambito estrattivo dovranno essere avviati contestualmente alla ripresa dell'attività estrattiva, in particolare nell'ambito denominato "Cava Nord".

Considerato che nell'area in prossimità della zona di scavo sono presenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE, risulta importante studiare tali habitat per creare le condizioni migliori favorevoli alla loro diffusione anche nei fronti abbandonati dell'attività estrattiva; pertanto, dovranno essere svolti, nelle pareti non più oggetto di attività, sperimentazioni e studi per individuare le configurazioni di restituzione che possano garantire le condizioni di maggior successo per una rinaturalizzazione coerente con la vocazione dei luoghi e durevole nel tempo. In linea generale il recupero dovrà prediligere interventi di rinaturalizzazione per favorire il recupero di habitat simili a quelli originariamente presenti, attraverso interventi leggeri volti, in particolare, ad avviare l'evoluzione spontanea della vegetazione naturale. Importante risulta anche non ostruire completamente le cavità naturali o artificiali in modo da permettere l'utilizzo degli ambienti ipogei da parte delle importantissime colonie di pipistrelli.

Risulta anche importante, in accordo con la proprietà, realizzare un percorso pedonale panoramico, in sicurezza, con musealizzazione all'aperto di alcuni banchi gessosi significativi, "spaccati" di doline intercettate dagli scavi e favorire la ricreazione di ambienti sub-verticali (con abbattimento delle gradonate e crolli controllati) per facilitare l'instaurarsi di ambienti dove la natura possa riprendere i suoi spazi.

Il Piano delle attività estrattive dovrà prevedere la scansione temporale delle opere di sistemazione finale, come sopra specificato, per le aree nelle quali l'attività è terminata e non più funzionali all'attività estrattiva che possono essere accessibili in sicurezza.


Il recupero dovrà porre fine all'attuale ripiantumazione delle gradonate che non hanno dato risultati apprezzabili.

In caso di intercettazione di ipogei naturali, ne dovrà immediatamente essere data comunicazione all'Ente Parco, al fine di ispezionare, analizzare e mappare l'ipogeo prima di procedere con l'attività estrattiva, eventualmente valutando l'opportunità di variare il piano delle attività, in base alla rilevanza della cavità scoperta, nel rispetto dell'art. 6, comma 7, lett. c) della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10.


4. a seguito del monitoraggio del sistema carsico ipogeo ad opera della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER), dovrà essere verificata l'efficacia del complesso di tutele esistenti anche valutando le peculiari caratteristiche geomorfologiche oltre che plano-altimetriche del sistema; nel caso le tutele esistenti non risultassero adeguate l'Ente di gestione dovrà valutare, l'adozione di previsioni specifiche di maggior tutela come, ad esempio, l'inserimento di tali ambiti ipogei in zona B, anche mantenendo inalterata la classificazione superficiale;

In merito al punto 4 l'Ente, come già previsto all'interno dei documenti del Piano Territoriale, svolge il monitoraggio dei sistemi carsici attraverso convenzioni e incarichi con specialisti; nel caso in cui le tutele esistenti non risultassero adeguate l'Ente di Gestione interverrà con opportune azioni di intervento.


Per praticità, a livello indicativo, si riportano di seguito le figure estratte dall'elaborato "cartografia" allegato al PIAE; tale elaborato è stato redatto dall'Ente a scala A4-relazione, in quanto sono riportate cartografie della Pianificazione Regionale e Provinciale già note (riportate qui nella sezione "Allegati" a scala idonea).




Inquadramento su base CTR - scala 1:5.000




*Inquadramento su ortofoto CGR 2018
 - scala 1:5.000*




Vincoli da PTPR – scala 1: 10.000




Vincoli da PTCP – scala 1: 10.000




Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e elementi della Rete Natura 2.000



Geologia generale – scala 1: 10.000



Geologia di sintesi scala 1: 10.000



Idrogeologia – scala 1: 10.000

5.4.2 - P.A.E. dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme

Il Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, strumento di pianificazione settoriale, è stato superato dal vigente PIAE della Provincia di Ravenna con valore di PAE comunale in riferimento al polo estrattivo “Cava di Monte Tondo”.

5.5 - VINCOLI ARCHITETTONICI

Non sono presenti questi tipi di vincoli nella zona della cava e nelle zone adiacenti.

5.6 - VINCOLI STORICO-CULTURALI

Non sono presenti vincoli storico-culturali nella zona della cava e nelle zone adiacenti.

5.7. VINCOLI ARCHEOLOGICI

L'intera area di cava attiva rientra tra le “Zone a bassa potenzialità archeologica” mentre una piccola porzione della proprietà (area estrattiva passata), lontana dall'area di cava, è segnalata come “Zona a media potenzialità archeologica” nella tavola B.11 della TAVOLA DEI VINCOLI: storia e archeologia del RUE dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo che introduce, per gli aspetti più importanti o per meglio disciplinare gli interventi, puntuali normative per salvaguardare maggiormente le risorse del territorio. In particolare, l'art. 23.5 delle norme di attuazione del RUE cita:

Nell'elaborato Tav. C.1.2.3.1 del PSC sono rappresentate le attestazioni archeologiche che non hanno dato luogo all'individuazione di zone assoggettate alla tutela archeologica. Gli interventi edilizi che interessano tali attestazioni archeologiche comportano la comunicazione -corredata degli elaborati esplicativi- almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori alla competente Soprintendenza Archeologica, che potrà disporre l'esecuzione di sondaggi preventivi o di altre verifiche.

Tutti gli interventi soggetti a PUA sono sottoposti al parere della competente Soprintendenza Archeologica che potrà subordinare l'inizio dei lavori ad indagine preventiva.

- Zone ad alta e zone a media potenzialità archeologica

Sono le aree caratterizzate da contesti pluri-stratificati con alta e con media probabilità di rinvenimenti archeologici. Sono sottoposti alle prescrizioni di cui al presente comma 5 gli interventi per profondità maggiori a 1,00 m dal piano di campagna, al di fuori del sedime dei fabbricati esistenti, fermo restando che in centro storico valgono le disposizioni di cui all'art. 5.12 [*Centro storico - Archeologia*].

- Zone a bassa potenzialità archeologica

Sono le aree caratterizzate da una rarefazione e da una scarsa stratificazione delle presenze archeologiche. Sono sottoposti alle prescrizioni di cui al presente comma 5 gli interventi per profondità maggiori a 1,50 m dal piano di campagna, al di fuori del sedime dei fabbricati esistenti, fermo restando che in centro storico valgono le disposizioni di cui all'art. 5.12 [*Centro storico - Archeologia*].

NOTA BENE: La zona della cava non è interessata direttamente da zone ed elementi di interesse storico-archeologico ai sensi del D.lvo 42/04 (ex D.Lg. 29.10.1999 n. 490 a sua volta ex Legge 1089/39), ma questi ultimi sono presenti in zone limitrofe (Zona n.3906-1 –

Mappa Archeo 1 e Archeo 2, WebGIS MIC - Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna in calce al paragrafo) e il PTCP regola tali zone con l'art. 3.21.A che si riporta in successione.

Art. 3.21.A del PTCP della Provincia di Ravenna:

- 1.(I) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuamente la morfologia insediativa.
- 2.(P) Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - a. complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
 - b. (non attinente al territorio provinciale);
 - c. aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;
 - d. aree di affioramento di materiali archeologici cioè aree dove lo strato archeologico coincide con l'attuale quota del Piano di campagna;
I Comuni in sede di formazione e adozione dei P.R.G., loro varianti generali e varianti parziali aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali, dovranno assumere le predette localizzazioni e relative disposizioni di tutela.
- 3.(P) Le aree di cui alla "a)" sono soggette al divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi, piani o progetti volti alla tutela e valorizzazione e/o di fruizione ambientale che possono essere promossi anche da soggetti privati in concertazione con le Amministrazioni Pubbliche sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di ricerca, studio, restauro, osservazione inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tale attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.
- 4.(P) Nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla b2) del secondo comma possono essere attuate le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni ulteriore previsione urbanistica e gli interventi sono subordinati all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela archeologica, anche in considerazione

della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

5.(P) Nelle zone appartenenti alla categoria di cui alla lettera b3) del secondo comma per i reperti di interesse storico-archeologico eventualmente emersi nel corso dei lavori, dovrà essere usata ogni cautela perché questi non siano danneggiati e nel contempo il "soggetto attuatore" sarà obbligato ad avvisare l'Ente competente (Soprintendenza Archeologica Regionale - Sezione di Ravenna) sospendendo immediatamente i lavori.

6.(D) Ad integrazione delle individuazioni di cui al comma 2, i Comuni, In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale, provvedono alla elaborazione di una carta delle potenzialità archeologiche, con metodologie concordate con la Soprintendenza per i beni archeologici.

Per quanto detto la zona sottoposta a vincolo archeologico, la Tana del Re Tiberio, identificata con il codice 39026-1 del comune di Riolo Terme, non potrà essere in alcun modo interessata dalle attività connesse all'estrazione del gesso.

Inoltre va sottolineata la continuità della collaborazione tra la Saint-Gobain PPC Italia S.p.A (già BPB Italia S.p.a) Comune di Riolo Terme e Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, per sostenere il "Progetto Re Tiberio", preposto a rivalutare, risanare e rendere fruibile la grotta. Come da richiesta delle autorità, si è provveduto ad effettuare delle indagini preliminari, atte a verificare la stabilità del calpestio della grotta, che hanno portato a redigere un progetto di consolidamento della soletta di roccia tra la Grotta e una galleria artificiale sottostante mediante la realizzazione di una centinatura continua di cemento armato. La realizzazione del progetto ha avuto un costo superiore a 120.000 €.

Al termine dei lavori l'area, con apposita sottoscrizione di convenzione, è stata conferita in disponibilità al Comune di Riolo Terme per la valorizzazione turistica della grotta.




Figura 4: Modellazione dell'ammasso




Figura 5: Modellazione 3D della Galleria



Foto 1: Fase di realizzazione della centinatura



Foto 2: Fase di realizzazione della centinatura



Foto 3: Opera terminata



Foto 4: Fase di collaudo finale

In fase di studi preliminari la ditta Methodo Srl ha effettuato una campagna geofisica per mezzo di stendimenti geoelettrici.

Nei primi 60 metri di grotta, sono stati effettuati 160 metri lineari di prospezioni, la cui applicazione è quella di individuare per mezzo di profili di resistività, lo spessore del calpestio ed eventuali vuoti strutturali, nei primi 15 metri di profondità. Tale tecnica si avvale infatti del principio fisico che ogni terreno ha una differente capacità nel farsi attraversare della corrente elettrica. Il passo successivo, attraverso l'interpretazione dei dati, sarà quello di valutare insieme agli archeologi, quali zone della grotta e sino a quale profondità sarà possibile scavare in piena sicurezza.

Sono state inoltre effettuate misure vibrometriche e di rumore durante il brillamento delle mine in cava, in corrispondenza del settore della grotta che era stato soggetto a crolli. La misura registrata è di 2,1 mm/s e risulta sempre inferiore al minimo autorizzato. Tale monitoraggio viene ancora effettuato e lo sarà anche in futuro per verificare se l'attuale attività estrattiva influenza i crolli verificatisi in passato.



Foto 5: Prospezioni geoelettriche (tomografia) ingresso grotta Re Tiberio




Foto 6: Controlli vibrometrici all'interno alla grotta Re Tiberio


SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.
Cava di Monte Tondo

Figura 19

CARTA DI BASE DEL PAESAGGIO ARCHEOLOGICO

SISTEMA STRUTTURALE
scala 1:25.000

Denominazione zona:
Casola Valsenio-Brisighella
Tav.238-S.E. e Tav.239-S.O.



AREA DI VINCOLO : Aree di interesse archeologico paesistico (L. n. 1089 del 1.6.1939)
Zona a vegetazione costituita da bosco e macchia

Carta dei vincoli delle aree archeologiche

scala 1:5.000


AREA DI VINCOLO ARCHEOLOGICO

Tutela 1 vincolo L.1089/39

DENOMINAZIONE ZONA: 39026-1

SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.
Cava di Monte Tondo

Figura 20



**ELEMENTI ARCHEOLOGICI
IN EMILIA ROMAGNA**

CARTA DEI VINCOLI
DELLE AREE ARCHEOLOGICHE
scala 1:5.000

Denominazione zona:
RIOLO TERMIE (RA)
C.T.R. n°238122-239093

5.8. VINCOLI NATURALISTICI

L'area della Vena del Gesso romagnola è individuata nell'Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409CEE (D. M. 3 aprile 2000), con il numero IT4070011.

L'area dell'intervento ricade all'interno del sito SIC/ZPS citato.




Figura 6: Cartografia Area SIC (il cerchio rosso evidenzia l'area di cava)

Nella fase di richiesta di ampliamento prodotta per il precedente quinquennio è stata svolta una Valutazione di incidenza che ha ottenuto un esito positivo; anche per questa ulteriore fase progettuale si è redatta una VINCA specifica ed ulteriormente approfondita e aggiornata, alla luce della nuova Direttiva regionale N°1174 sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale in vigore dal 1° settembre 2023 al fine di recepire le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VINCA) del 2019, e aggiornare le procedure usate fino a poco tempo fa.

Sono stati inoltre messe in atto tutte le misure compensative proposte e quelle prescritte, comprese quelle riguardanti le specie di Chiroterri presenti nelle cavità carsiche della Vena

del Gesso, individuate come specie di importanza prioritaria (si allega il report di monitoraggio redatto dallo specialista dell'Università di Bologna Prof. DINO SCARAVELLI).

6. VINCOLI IDROGEOLOGICI CHE INTERESSANO I SITI DI INTERVENTO

L'area di cava è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/23 n.3267 ed essendo un intervento di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque", rientra nell'Elenco 1 del DGR n.1117 dell'11 Luglio 2000 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21 Aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale") delle opere che comportano l'autorizzazione:

.....

13) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3.3);

.....

Inoltre l'area stessa della cava è interessata da acquiferi carsici e pertanto è regolamentata dall'art. 5.3 del PTCP già riportato e commentato al paragrafo dedicato cui si fa rimando.

È da notare che le attività di cava non vengono menzionate e comunque il comma 9 rimanda agli strumenti di pianificazione comunali i quali, come già detto, destinano l'area in esame alle attività estrattive.

6.1. PIANO DI BACINO

Il torrente Senio ricade nell'*Autorità di Bacino Interregionale Del Fiume Reno*. Avente sede in Via Silvani 6 a Bologna e sito web ufficiale www.regione.emilia-romagna.it/bacinoreno da cui sono tratte tutte le notizie riportate nel presente paragrafo.

Per l'area del Senio è stato redatto il Piano Stralcio Bacino del Torrente Senio con il seguente iter approvativo:

Progetto di piano è stato:

- adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con deliberazione del n. 1/1 del 03.03.2000;

- pubblicato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 69 (PII) del 19.04.2000 e nel Bollettino Ufficiale della Toscana (PII) n. 16 del 19.04.2000;
- parere espresso in merito al progetto di piano dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 477 del 10.04.2001 e dal Consiglio Regionale della Regione Toscana con deliberazione n. 46 del 13.02.2001.

Piano stralcio è stato:

- adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno con deliberazione n. 2/2 del 08.06.2001;
- approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per la parte di competenza territoriale con deliberazione n.1945 del 24.09.2001;
- pubblicato nel BUR dell’Emilia Romagna n.155 del 31.10.2001 e approvato dal Consiglio Regionale della Regione Toscana per la parte di competenza territoriale con deliberazione n.185 del 05.10.2001;
- pubblicato nel BUR della Toscana n.44 Parte Seconda del 31.10.2001.

6.1.1. Cartografia del Piano stralcio di Bacino

L’opera proposta è situata sulla destra orografica del Torrente Senio, gestito dall’Autorità di Bacino del Reno che ha prodotto il Piano stralcio del Torrente Senio, da cui sono estratte e riportate le cartografie descrittive di seguito allegate al fine del paragrafo:

Tavola 1.1: Reticolo Idrografico

Tavola 2.1: Rischio frana

Tavola 3.1: Attitudine alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano (art. 7)

Tavola 4.1: Sistema rurale e forestale

Tavola 5.3: Assetto rete idrografica

6.1.2. Previsioni e vincoli del Piano di Bacino

La zona della cava di Monte Tondo secondo quanto analizzato dalle tavole 2 allegate al piano di bacino **non presenta “Rischio da frana”** (art.5).

Le tavole 3 “Attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano” individuano le U.I.E. a diversa attitudine urbanistica:

1. non idonea a usi urbanistici;
- 2. da sottoporre a verifica;**
- 3. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.**

La zona della cava rientra nelle zone 2 e 3.

Nelle U.I.E. da sottoporre a verifica da parte dei Comuni, l’attuazione degli interventi infrastrutturali e insediativi e le nuove previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale sono subordinate a specifiche analisi condotte seguendo la metodologia riportata al

cap.3 "Settore Assetto Idrogeologico" della Relazione Generale* (vedi a fine paragrafo), nelle quali sono individuati e perimetrati:

- gli elementi di dissesto presenti nelle U.I.E. (movimenti gravitativi, forme di erosione idrica) nonché il loro stato di attività;
- gli interventi urbanistici che si intendono realizzare;
- le relazioni tra i fenomeni di dissesto, inclusa la loro possibile evoluzione e gli elementi urbanistici di progetto, nonché la compatibilità geomorfologia tra gli interventi di progetto e l'assetto idrogeologico delle U.I.E.;
- la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto presenti nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Nelle U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, la realizzazione di interventi infrastrutturali e insediativi è regolata dalla normativa vigente, fatto salvo con quanto previsto nel successivo comma 5.

Comma 5. I Comuni provvedono a verificare eventuali ulteriori elementi di pericolosità puntuali in sede di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque al momento della attuazione nelle aree già interessate da previsioni urbanistiche e, preventivamente, nel caso di adozione di nuove varianti; in tali ambiti sono applicate le seguenti norme:

a) nei territori interessati da movimenti di massa attivi valgono le seguenti disposizioni:

- non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo né di reti tecnologiche;

- è consentita la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili. ...omissis...

- sui manufatti edilizi esistenti non è consentita alcuna opera o variazione di destinazione d'uso che incrementi in modo rilevante il valore dei manufatti medesimi ad eccezione dei seguenti casi:

- opere imposte da normative vigenti;
- opere connesse ad adeguamenti normativi;
- opere su manufatti tutelati dalle normative vigenti;
- trasformazioni dei manufatti edilizi definite dai Comuni a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.

...omissis...

b) nei territori interessati da movimenti di massa quiescenti e storicamente noti vale quanto previsto dal precedente comma 3.

c) nelle aree interessate dalle situazioni di cui ai commi a) e b) sono fatti salvi gli interventi e la realizzazione di opere infrastrutturali e di manufatti edilizi i cui provvedimenti autorizzativi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano.

d) in prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose non cartografate nelle tavole di piano, nonché nella fascia di raccordo di cui all'art.10 più specificatamente in prossimità del limite tra tale area e le U.I.E., qualora siano previsti interventi edilizi e infrastrutturali, i Comuni definiscono fasce di inedificabilità per le quali valgono le disposizioni della precedente lettera a) del presente comma.

L'estensione di tali fasce di inedificabilità deve essere definita sulla base dello stato di dissesto in atto o potenziale, degli elementi puntuali di dissesto, delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce e della giacitura degli strati.

...omissis...

Art.8 (assetto idrogeologico: sistema rurale e forestale)

1. Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme:

a) Regimazione idrica superficiale: ...omissis...

b) Sorgenti e zone di ristagno idrico ...omissis...

c) Tutela opere idrauliche di consolidamento e di regimazione ...omissis...

d) Scarpate stradali e fluviali ...omissis...

e) Viabilità minore ...omissis...

f) Siepi e alberi isolati ...omissis...

g) Disboscamento, decespugliamento ...omissis...

h) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto ...omissis...

i) Lavorazioni del terreno ...omissis...

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il territorio del bacino montano è suddiviso in funzione delle attitudini e delle limitazioni agli usi agroforestali in 5 zone omogenee

e le stesse in sottozona in relazione al grado e tipo di dissesto. Le suddette zonizzazioni sono riportate nelle tavole 4 "Sistema Rurale e Forestale".

Tali zone e sottozone sono soggette alle seguenti norme:

- Zona 1, sottozona a e b: Unità in equilibrio biofisico e/o unità con evidenze di regressione e/o disattivazione dei processi e delle forme erosive nelle quali si rileva una generale tendenza alla instaurazione di condizioni di equilibrio. Territori da destinare ad usi di tipo silvo-pastorale. Le superfici denudate da utilizzazioni, incendi, fitopatie non potranno comunque superare il 5% annuo dell'intera superficie forestale;

- Zona 2, sottozona a e b: Unità caratterizzate da generale stabilità geomorfologica in cui i processi morfogenetici in atto sono riconducibili a erosione idrica e a movimenti gravitativi prevalentemente legati a cause geologico-strutturali. Sono ammesse tutte le colture con adozione di adeguate opere di regimazione idraulica e pratiche agricole finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo;

- Zona 3: Unità caratterizzate da buona stabilità geomorfologica, appartenenti a microbacini sviluppati sui primi rilievi a raccordo con i territori di pianura. ...omissis...

- Zona 4: Unità caratterizzate dalla diffusa presenza di fenomeni gravitativi attivi e quiescenti. Le limitazioni si riferiscono principalmente al rischio di movimenti franosi correlabili alle scadenti caratteristiche geomeccaniche delle rocce. ...omissis...

- Zona 5, sottozona 1: Unità fortemente degradate che hanno raggiunto la massima espansione. Le intense limitazioni riducono l'uso al pascolo e al mantenimento dell'ambiente naturale;

- Zona 5, sottozona 2 : Unità fortemente degradate in rapida e progressiva evoluzione geomorfologica. Le intense limitazioni riducono l'uso al mantenimento dell'ambiente naturale con finalità di tipo naturalistico e ricreativo.

L'area della cava di Monte Tondo ricade nelle zone 1 e 2.

Inoltre tale area in base alle tavole 5 non costituisce fascia di raccordo (art. 10), non è ad elevata probabilità di inondazione (art.11), in essa non sono localizzati interventi strutturali (art. 12), non rientra nella fascia di pertinenza fluviale (art.13) e nell'area di potenziale allagamento (art.16).

**Capitolo 3 della Relazione Generale*

Nelle unità da sottoporre a verifica nonché nelle unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, le Amministrazioni Comunali in sede di formazione e/o adozione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, dovranno provvedere, limitatamente alle Unità Idromorfologiche interessate da previsioni urbanistiche, alla individuazione e alla delimitazione degli elementi di pericolosità puntuale (ovvero i movimenti gravitativi attivi, quiescenti, storicamente noti e le scarpate morfologiche comprese quelle di origine fluviale). La perimetrazione di tali elementi, eseguite alla scala di dettaglio (1:5.000. 1:10.000), dovranno essere trasmesse alla Autorità di Bacino del fiume Reno. Per ognuna delle tre categorie nonché per gli "elementi di pericolosità puntuale" sono state definite specifiche norme d'uso e il relativo ambito di applicazione.

1 Unità non idonee a usi urbanistici

Rientrano in questa classe le unità appartenenti alla Zona 5 della Carta del Sistema Rurale e Forestale e le unità classificate a Indice di Dissesto per Frana alto nella Carta della Pericolosità. Le condizioni di elevato e diffuso dissesto idrogeologico che contraddistinguono queste unità sono tali da renderle inadatte ad accogliere la realizzazione di nuovi insediamenti e infrastrutture.

2 Unità da sottoporre a verifica

Rientrano in questa classe le U.I.E. classificate nella Carta della Pericolosità a Franosità Potenziale alta e Franosità Osservata medio-alta e le unità contenenti fenomeni di dissesto riattivati in epoca storica e/o segnalati nel Piano Provinciale di Protezione Civile.

Le scadenti caratteristiche geomeccaniche delle rocce e/o gli assetti geomorfologici sfavorevoli determinano un grado di pericolosità dei terreni che, nel caso di nuovi interventi urbanistici, impongono la necessità di specifiche analisi geomorfologiche. Tali indagini dovranno essere estese all'intera unità geomorfologica nella quale saranno evidenziati, alla scala di dettaglio, gli elementi di dissesto presenti (movimenti gravitativi e forme di erosione idrica), il loro stato di attività e gli interventi urbanistici previsti. Inoltre dovrà essere dimostrata la compatibilità geomorfologica tra gli interventi in previsione e l'assetto idrogeologico delle U.I.E.. La

realizzazione di interventi infrastrutturali e insediativi dovrà essere subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ente competente il quale dovrà inoltre accertare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto presenti, nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

3 Unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici

Queste U.I.E. non presentano particolari limitazioni a utilizzazioni di tipo residenziale e infrastrutturale, pertanto per esse valgono le norme vigenti.

6.1.3. Considerazioni in merito al Piano Stralcio di Bacino

Da quanto scritto si evince che la zona della cava di Monte Tondo:

- non presenta “Rischio da frana”;
- ricade prevalentemente nelle zone “da sottoporre a verifica” e per una piccola parte nelle zone “idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici” per ciò che concerne le “Attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche”; di conseguenza la realizzazione di interventi infrastrutturali e insediativi dovrà essere subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ente competente il quale dovrà inoltre accertare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto presenti, nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;

L'attività estrattiva non è una trasformazione edilizio-urbanistica, pertanto non è assoggettabile al presente articolo.

- ricade nelle zone 1 e 2 per ciò che riguarda il “Sistema Rurale e Forestale”; la zona 1 è costituita da unità in equilibrio biofisico e/o unità con evidenze di regressione e/o disattivazione dei processi e delle forme erosive nelle quali si rileva una generale tendenza alla instaurazione di condizioni di equilibrio e la zona 2 da unità caratterizzate da generale stabilità geomorfologica in cui i processi morfogenetici in atto sono riconducibili a erosione idrica e a movimenti gravitativi prevalentemente legati a cause geologico-strutturali;
- non costituisce fascia di raccordo;
- non è ad elevata probabilità di inondazione;
- in essa non sono localizzati interventi strutturali;
- non rientra nella fascia di pertinenza fluviale;
- non rientra nell'area di potenziale allagamento.

Come da richiesta della RER in sede di verifica di completezza, per una maggior chiarezza, le seguenti cartografie sono state rielaborate ed allegare in scala opportuna alla sezione “Allegati” (Tav. I).

Figura 22 Tavola 1.1

Mapa bacino idrografico di appartenenza delle opere proposte

Reticolo idrografico

 Regione Toscana

AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO

**PIANO STRALCIO PER IL
BACINO DEL TORRENTE SENIO**

ASSETTO RETE IDROGRAFICA

**Tavola "1.1"
Reticolo idrografico (artt.15 e 24)**
scala 1:50.000

**Il Presidente
dell'Autorità di Bacino del Reno**
Prof. Alessandro Formisano

**Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Reno**
Ing. Ferruccio Molteni

I Progettisti
Ing. Riccardo Bonicini
Ing. Riccardo Cacciari
Ing. Gian Domenico Pini

Redatta, 8 giugno 2007

Progetto di piano stralcio adottato dal Comitato Interministeriale con deliberazione n. 11 del 11 Marzo 2007
Approvato dal Consiglio di Stato con deliberazione n. 1000 del 12/03/2008
Piano stralcio adottato dal Comitato Interministeriale con deliberazione n. 11 del 11 Marzo 2007
Approvato dal Consiglio di Stato con deliberazione n. 1000 del 12/03/2008
Piano stralcio adottato dal Comitato Interministeriale con deliberazione n. 11 del 11 Marzo 2007
Approvato dal Consiglio di Stato con deliberazione n. 1000 del 12/03/2008
Piano stralcio adottato dal Comitato Interministeriale con deliberazione n. 11 del 11 Marzo 2007
Approvato dal Consiglio di Stato con deliberazione n. 1000 del 12/03/2008
Piano stralcio adottato dal Comitato Interministeriale con deliberazione n. 11 del 11 Marzo 2007
Approvato dal Consiglio di Stato con deliberazione n. 1000 del 12/03/2008


Bacino montano

LEGENDA

- reticolo idrografico principale (art. 24)
- reticolo idrografico minore (artt. 15 e 24)
- limite bacino montano
- confine comunale
- confine regionale
- centro abitato

scala 1:50.000

Il cartografo è libero di adattare i colori secondo esigenze di chi lo utilizza. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Regione Toscana. Per informazioni sui diritti di ristampa, scrivere a: Regione Toscana, Via Po, 12, 50139 Firenze, Tel. 055/2399111.



scala 1:50.000

Fonte:
Piano Stralcio per il Bacino del
Torrente Senio
Autorità di Bacino del Reno

6.2. RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio)

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) intercomunale dei Comuni di Brisighella Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo è stato adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 61 del 21.12.2016.

Tra gli elaborati del RUE, ha carattere prescrittivo la Tavola P.3 Progetto, in scala 1: 5.000, nella quale l'area di studio è segnalata come area destinata alle attività estrattive (art.17.6) ed inoltre rientra nelle "Aree di valore naturale ed ambientale" (Art. 14):

NOTA BENE: Per confermare la congruità del progetto al RUE, è stata consultata la documentazione reperibile sul sito:

<https://www.romagnafaentina.it/l-servizi/Urbanistica/Tutela-e-governo-del-territorio/Regolamento-Urbanistico-ed-Edilizio-RUE/Regolamento-Urbanistico-ed-Edilizio-RUE-Intercomunale/Tav.-C.2-Tavola-dei-Vincoli-scala-1-10.000-105-Tavv.-e-Scheda-dei-Vincoli>

Art. 14 Aree di valore naturale e ambientale (°)

1. Definizione

Sono le parti del territorio alle quali si riconosce un prevalente ruolo di garanzia della continuità ecologico-ambientale.

In tali aree ricadono interamente le seguenti aree del PTCP:

3_10) Sistema delle aree forestali;

3_18) Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;

3_25a) Zone di tutela naturalistica - di conservazione;

mentre le seguenti aree del PTCP:

3_17) Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;

3_19) Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;

3_25b) Zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione

possono ricadere nel presente art. 14 come anche nel successivo art. 15 [*Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*]

Le finalità da perseguire e gli interventi ammessi derivano dalle corrispondenti norme del PTCP e dagli artt. 12 [*Disposizioni comuni*] e 13 [*Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*] delle presenti norme, con le limitazioni di cui ai commi successivi.

Nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e nelle zone SIC e ZPS sono prevalenti le norme settoriali dell'Ente gestore.

Costituiscono aree di cui all'art. A-17 della LR 20/2000.

2. Limiti per gli edifici funzionali all'attività agricola

Nelle zone di cui all'art. 3_25a) del PTCP, le funzioni abitative sono consentite unicamente mediante l'utilizzo di ambienti interni agli edifici abitativi esistenti.

L'utilizzo degli indici di cui all'art. 13.2 [*Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - Funzioni*] per le serre con strutture fisse è consentito per le aziende esistenti già provviste di serre. Gli indici di cui all'art. 13.2 per gli allevamenti non intensivi sono dimezzati.

3. Limiti per gli edifici non funzionali all'attività agricola

Le nuove funzioni abitative sono consentite unicamente mediante l'utilizzo di ambienti interni agli edifici abitativi esistenti con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.17.6. Attività estrattive

Sono le aree per attività estrattive. Costituiscono zone omogenee D secondo il DI 1444/1968.

Per gli edifici esistenti si applicano le norme di cui all'art. 12 [*Disposizioni comuni*] senza aumenti di Sul e non sono consentiti interventi di nuova costruzione che non siano funzionali all'attività di cava. Esaurita l'attività estrattiva con la conseguente valorizzazione paesaggistica, sull'area si applicano automaticamente le norme di zona del RUE.


Rispetto alle suddette disposizioni, è in ogni caso fatta salva la prevalente disciplina del PAE comunale.

Oltre agli elaborati a carattere prescrittivo, il RUE comprende anche elaborati conoscitivi, tra cui la Tavola C.2 Tavola dei vincoli, alla scala 1:10.000, che è stata introdotta dalla L.R. 15/2013 e la cui finalità è quella di *“assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione progettati”*.

Questa tavola evidenzia pertanto tutti i vincoli che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio e ricalca la suddivisione operata nell'ambito dei PSC secondo i quattro aspetti condizionanti – tutele:

- Natura e paesaggio
- Storia e archeologia
- Sicurezza del territorio (suddivisa in “Acque” e “Assetto dei versanti”)
- Impianti e infrastrutture

NOTA BENE: Come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi, la Tavola di progetto P del RUE sotto riportata, in cui è evidenziato il limite dell'area di cava è stata integrata con la TAVOLA N (C.2 – Tavola dei Vincoli: Natura e Paesaggio), a conferma della coerenza dell'intervento con lo strumento di pianificazione.



Confini comunali
 Centro urbano
 Territorio urbanizzato
 J.L. n. 46 del 11.04.1976 - R. 4776

Siti Rete Natura 2000
 Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
 1. Aia valle del torrente Stella
 2. Aia Sario
 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
 3. Pietrasera, Coperano, Rio Cassi
 4. Colerchi all'orlo dell'Appennino toscano
 5. Vena del Gesso Romagnolo

Beni paesaggistici (D.Lgs. 4/2004)
 Parchi e riserve naturali
 Aree forestali
 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico
 Immobili ad area dichiarata di notevole interesse pubblico
 22. Zona di Fiorana OM 23.09.1974
 20. Bispighella Centro e Tre Colli OM 24.10.1968
 23. "Torre" "Il Castello" OM 18.06.1975
 24. Zona di Fiorana e Parco Casali OM 12.08.1975
 25. Vena del Gesso OM 30.07.1974
 26. Località Monte Romano OM 07.11.2013

Parco della Vena del Gesso Romagnolo
 Parco della Vena del Gesso Romagnolo - Zona A
 Parco della Vena del Gesso Romagnolo - Zona B
 Parco della Vena del Gesso Romagnolo - Zona C
 Parco della Vena del Gesso Romagnolo - Paparico

Alberi monumentali
 Alberi monumentali (Italia)
 Alberi monumentali (SIC)

FTCP della Provincia di Ravenna
 Sistema culturale
 Circoli
 Soste panoramiche
 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
 Piani ed aree di laghi, bacini e corsi d'acqua
 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
 Zone di tutela naturalistica - di conservazione
 Zone di tutela naturalistica - di limitata interdizione
 Doss di ombra forestale ricambi
 Palcoscenici di modesta rilevanza
 Colerchi
 Aree statali

Tutela comunale
 Punti panoramici
 Vessai da conservare
 Singolarità geologiche
 1. L'altipiano all'imboccatura di Monte Romano (Bispighella)
 2. L'altipiano di Fiorana (Bispighella)
 3. I laghi di Monte Mauro (Bispighella)
 4. La cresta della Spagnola (Bispighella)
 5. La laguna di Montebello (Cassola Valereto)
 6. Il terrazzo di Valereto (Cassola Valereto)
 7. I colli sabbiosi della Serra (Castel Roncone)
 8. I massicci rocciosi del Sero (Castel Roncone)
 17. L'area del Colerchi (Rido Terme)
 18. I terrazzi sabbiosi presso Rido Terme
 19. La "tappa" del Rio Caspano (Rido Terme)
 20. I colerchi del Rio Caspano (Rido Terme)
 21. I colli sabbiosi di Monte Rosso e Toranovo (Rido Terme)
 22. La rivaia di Valereto (Solanico)

N.B. Nella Tav. C.2 "Salida de vocati" sono indicati i riferimenti normativi relativi agli oggetti elencati di tutela riportati nella presente tavola grafica.

C.2 – Tavola dei Vincoli: Natura e Paesaggio




Figura 7: RUE – Tavola di progetto scala 1:5.000

6.3. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI VINCOLI

Verifica di assoggettabilità D.Lgs 16/01/2008 n.4	
Allegato II – Progetti di competenza Statale	<i>NON ASSOGGETTABILE</i>
Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni <i>Punto 8. Altri progetti comma i) cave e torbiere;</i> “ricadente all’interno di aree naturali protette ovvero all’interno dei siti della rete Natura 2000”.	GIA’ ASSOGGETTATA ALLA PROCEDURA VIA Validità prorogata fino al 21/10/2023
Vincoli Urbanistici	Descrizione
PRG di Casola Valsenio	Zona E7 – Zone per attività estrattive
PRG di Riolo Terme	Zona D6 - Zone per attività estrattive
P.I.A.E.	Polo estrattivo
R.U.E. dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo	Area di valore naturale ed ambientale (art.14) – Attività estrattive (art.17.6)
Vincoli Naturalistici	Descrizione
SIC e ZPS Dir. 92/43/CEE e 79/40/CEE Direttiva Regionale N°1174/23	Presente con il codice 4071011. Valutazione di incidenza favorevole al precedente progetto.
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola	Zona AC.CAV - area contigua di cava (art. 6 della L.R. 10/2005)
Vincoli Paesaggistici	Descrizione
D.Ivo 42/2004 Autorizzazione ai sensi dell’art. 146	Art. 142 comma 1 lettera f: Parco Regionale Art. 142 comma 1 lettera g: Aree forestali Art. 136: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincolo ex Legge 1497/1939) Autorizzazione obbligatoria Attualmente Autorizzata ai sensi della Determinazione motivata prot. n. 9735 del 20/02/2017 dell’Unione Romagna Faentina
PTCP della Provincia di Ravenna	Zona di particolare interesse paesaggistico – ambientale (art.3.19) Aree forestali (art.3.10)
Vincoli Ambientali	Descrizione
Vincolo art. 136 D.Lgs 42/04 (ex L.1497/39)	Vigente
Vincoli Archeologici	Descrizione
PTCP della Provincia di Ravenna	In prossimità dell’area di interesse vi è una zona ed elementi di interesse storico-archeologico (art.3.21.A)”
R.U.E. dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo	La cava si estende in una <i>Zona a bassa potenzialità archeologica</i> . Una piccola porzione della proprietà, non oggetto di attività estrattiva, rientra in una <i>Zona a media potenzialità archeologica</i> (art. 23.5)
Vincoli Idrogeologici	Descrizione
R.D.L. 30/12/23 n.3267	Presente
PTCP della Provincia di Ravenna	Zone di protezione acque sotterranee nel territorio collinare-montano (Artt. 5.3; 5.5; 5.11; 5.13), come Formazione Gessoso-solfifera. Sono già rispettate tutte le eventuali prescrizioni previste nell’Appendice sopra riportata.

Piani Di Bacino	Descrizione
Rischio da frana	Non Presente
Attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano	L'area della cava viene divisa in due zone: <ul style="list-style-type: none"> ▪ da sottoporre a verifica ▪ idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici
Sistema Rurale e Forestale	L'area della cava ricade nelle Zone 1 e 2

Tabella 3: Tabella riassuntiva dei principali vincoli

7. ANALISI DEGLI ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO PRESENTI, NONCHE' EVENTUALI PRESENZE DI BENI CULTURALI TUTELATI DALLA PARTE II DEL CODICE

7.1. Paesaggio

L'area in esame si trova ai margini della Provincia di Ravenna, nella zona di passaggio tra il territorio di pianura e quello di montagna. Essa si colloca tra il torrente Senio a nord – ovest e il torrente Sintria a sud – est e, da un punto di vista insediativo, tra i centri abitati di Riolo Terme a nord – est e Casola Valsenio a sud – ovest. Essi distano rispettivamente 5,5 Km e 5 Km dalla cava.

L'area è attraversata dalla Vena del Gesso che presenta un paesaggio naturale con vegetazione spontanea che pone una separazione tra la zona più a nord, che presenta una morfologia dolce con ampie incisioni, colline tondeggianti, ampie fasce terrazzate, zone calanchive (P.T.C.P., 2000), e la zona più a sud caratterizzata da valli fluviali piuttosto strette e depositi terrazzati che si fanno più estesi verso nord.

Nell'individuazione dei caratteri paesaggistici si sono presi in considerazione sia le informazioni esistenti relative alle unità di paesaggio già individuate nell'ambito del P.T.C.P., sia la litologia e l'uso del suolo ricavate, rispettivamente dalla Carta Geologica e dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Emilia-Romagna.

Nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale si sono individuate tre unità del paesaggio:

- Unità di paesaggio n. 13 “della collina romagnola”
- Unità di paesaggio n. 14 “della Vena del Gesso”
- Unità di paesaggio n. 15 “della montagna romagnola”

L'area interessata dalla cava è quella della Vena del Gesso.

Per la costruzione della carta dell'Unità di Paesaggio si è utilizzata la “Carta Geologica” della Regione Emilia-Romagna. Nell'elaborato prodotto, la “Carta Litologica”, si sono considerate 5 classi, tra cui:

- Formazione Marnoso – Arenacea (FMA) unitamente alla Formazione di Letto (GHL) anch'essa marnosa; essa caratterizzata dall'alternanza di depositi pelitici e arenitici in strati di spessore e rapporto arenaria/pelite (A/P) variabili;
- Formazione Gessoso – Solifera (GES); si tratta di banchi e strati gessosi (gesso selenico con cristalli traslucidi geminati a “coda di rondine” e a “ferro di lancia” di dimensioni variabili) con intercalazioni polittiche e calcaree;
- Argille e marne di Riolo Terme (RIL) unitamente alla Formazione a Colombacci (FCO);

- Depositi di frane (A) in evoluzione e quiescenti che raggruppano depositi a matrice poltica, o derivanti da frammenti di FMA o dal disfacimento di GES;
- Depositi alluvionali (B) in evoluzione o terrazzati, per lo più ghiaioso e sabbiosi, con contenuti variabili di pelite.

Ad una prima analisi si può valutare come la Formazione Gessoso – Solfifera si collochi solamente nella fascia centrale in direzione NO - SE, comprendente la cava di Monte Tondo. A nord di tale formazione si concentrano i depositi argillosi e marnosi di Riolo Terme, mentre a sud affiora la Formazione Marnoso – Arenacea. I depositi alluvionali si sviluppano lungo i due assi fluviali di interesse per l'area, i torrenti Senio (più a nord) e Sintria (più a sud). Decisamente disomogenei appaiono invece i depositi franosi, anche se si evidenzia una maggiore diffusione a sud della formazione gessosa, ovvero nella Formazione Marnoso – Arenacea.

Dalla Carta dell'Uso del Suolo si evince che l'area di indagine è caratterizzata dalla coesistenza di porzioni di territorio naturale e porzioni di territorio modificate dall'attività antropica, per lo più di natura agricola. Le zone naturali sono caratterizzate da boschi di latifoglie, cespuglieti e prati stabili. Le formazioni boschive si concentrano maggiormente nella fascia centrale, in associazione alla formazione gessoso – solfifera, attorno all'affioramento litoide e nella parte più a sud, alle altitudini più elevate. I prati stabili sono sparsi un po' ovunque anche se si evidenzia una maggiore diffusione nella zona compresa tra i torrenti Senio e Sintria, nella zona caratterizzata, dal punto di vista litoide, dalla Formazione Marnosa – Arenacea. Al contrario invece, i cespuglietti si sviluppano più a nord, nella zona delle argille e marne di Riolo Terme. Le restanti zone, caratterizzate da depositi alluvionali, sono interessate da coltivazioni agricole, per lo più frutteti. Nella valle del Sintria le colture vengono classificate come colture miste specializzate, comprendenti sia frutteti che seminativi. In realtà i terreni adibiti a seminativo non sono molti soprattutto perché la litologia e la morfologia sono favorevoli alla coltivazione di colture ad albero.

Il paesaggio è pertanto caratterizzato da attività agricole fino a media quota, il fondovalle nel Comune di Casola è sede di un agglomerato industriale in cui spicca per dimensione ed importanza lo stabilimento della Saint-Gobain (ex Vic) per la trasformazione del gesso coltivato in cava.

Complessivamente prevale un paesaggio agricolo-rurale che ha scolpito nei secoli il paesaggio e la morfologia dei luoghi.

7.2. Elementi archeologici storici e culturali

Nelle vicinanze della cava vi è una zona sottoposta a vincolo archeologico con legge 01/06/1939, n. 1089. Tale zona si identifica con il nome di Tana del Re Tiberio e con il codice 39026-1 del Comune di Riolo Terme (RUE - Tav. F).

Nella Tana del Re Tiberio, ossa umane hanno avuto riscontro in tre differenti livelli. Mentre si è ipotizzato lo sconvolgimento per i due sovrastanti – superiore e intermedio –, è certa l'attribuzione all'età preistorica del livello inferiore, il più antico dei tre, a diretto contatto con le rocce di base; si inquadra nell'orizzonte eneolitico. Probabilmente nei tempi più antichi la grotta servì per abitazione e sepoltura, secondo un'abitudine diffusa tra i gruppi preistorici del tardo Neolitico. In seguito la grotta servì per abitazione e dalla tarda età del Bronzo fino al periodo romano per manifestazioni d'indole religiosa.

7.3. Impatto sul Paesaggio

Nella considerazione che il presente documento riguarda l'autorizzazione per la continuazione di una cava già attiva da oltre 70 anni, verrà prodotto nessun ulteriore impatto sul paesaggio.

7.4. Elementi di mitigazione e compensazione necessari

RIPRISTINO AMBIENTALE

La Legge Regionale n. 17/91 permette autorizzazioni della durata massima di 5 (cinque) anni, quindi il progetto attuale prevede la coltivazione di un'ulteriore parte del giacimento per i quantitativi dichiarati, che non esauriscono la potenzialità estrattiva confermata dal PIAE, con il conseguente ripristino ambientale nelle parti di cava non più attive.

Il ripristino dei gradoni a quota 330 e 340 è attualmente in corso secondo le modalità progettate ed autorizzate in base alla pianificazione precedente.

Come anticipato, i cantieri di estrazione saranno attivi dapprima su tutti i gradoni; successivamente – man mano che le escavazioni alle quote superiori verranno concluse – si avvieranno i lavori di recupero ambientale con la stessa progressione (dall'alto verso il basso) con il cronoprogramma qui riportato.

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
ANNO	GRADONE	LAVORI DI COLTIVAZIONE PREVISTI	LAVORI DI RECUPERO PREVISTI	NOTE
1	220-310	coltivazione su tutti i gradoni autorizzati per permettere la miscelazione delle diverse qualità e l'organizzazione dei lavori del quinquennio		
	330-340	coltivazione esaurita	ultimazione recupero ambientale già in corso	fasi operative come da indicazioni UNI BO - vedi relazione recupero ambientale
	320	coltivazione esaurita	avvio recupero ambientale	fasi operative come da indicazioni UNI BO - vedi relazione recupero ambientale
2	220-310	coltivazione su tutti i gradoni autorizzati per permettere la miscelazione delle diverse qualità		
	320	coltivazione esaurita	continuazione recupero ambientale	fasi operative come da indicazioni UNI BO - vedi relazione recupero ambientale
	area cava NORD	coltivazione esaurita da anni	avvio recupero ambientale "sperimentale" con scarpe a maggior attività	rif. TAV. D - attualmente non definito nel dettaglio, sarà oggetto di progetti di ricerca con Università e PP.AA.
3	220-300	coltivazione su quasi tutti i gradoni autorizzati per permettere la miscelazione delle diverse qualità		
	300- 310	coltivazione parzialmente esaurita	avvio recupero ambientale	fasi operative come da indicazioni UNI BO e parallelamente sperimentazione di nuove tecniche - progetti di ricerca con Università e PP.AA.
	area cava NORD	coltivazione esaurita da anni	continuazione recupero ambientale "sperimentale" con scarpe a maggior attività	rif. TAV. D - attualmente non definito nel dettaglio, sarà oggetto di progetti di ricerca con Università e PP.AA.
4	220-290	coltivazione su quasi tutti i gradoni autorizzati per permettere la miscelazione delle diverse qualità		
	300- 310	coltivazione esaurita	continuazione recupero ambientale	
	280-290	coltivazione parzialmente esaurita	avvio recupero ambientale	fasi operative come da indicazioni UNI BO e parallelamente sperimentazione di nuove tecniche - progetti di ricerca con Università e PP.AA.
5	area cava NORD	coltivazione esaurita	continuazione recupero ambientale "sperimentale" con scarpe a maggior attività	rif. TAV. D - attualmente non definito nel dettaglio, sarà oggetto di progetti di ricerca con Università e PP.AA.
	220-280	coltivazione sui gradoni autorizzati a scendere, per permettere la miscelazione delle diverse qualità		
	280-290	coltivazione parzialmente esaurita	continuazione recupero ambientale	fasi operative come da indicazioni UNI BO e parallelamente sperimentazione di nuove tecniche - progetti di ricerca con Università e PP.AA. al fine di programmare le attività future
	area cava NORD	coltivazione esaurita da anni	continuazione recupero ambientale "sperimentale" con scarpe a maggior attività	test come da oggetto di progetti di ricerca con Università e PP.AA. al fine di programmare le attività future

Cronoprogramma del recupero ambientale

Contemporaneamente alle fasi di scavo e recupero contestuali, si lavorerà di concerto con le PP.AA. competenti per adeguare gradualmente il cosiddetto “Ambito di Cava Nord”, non più attivo, alle previsioni indicate nella recente pianificazione territoriale (PIAE e Piano Territoriale del Parco approvati a dicembre 2023) in tema di recupero ambientale.

E' infatti previsto già in questo quinquennio l'avvio di un cantiere sperimentale nella zona in oggetto (vedi TAVOLA D “Recupero Ambientale”).

Si intende definire – in concerto con le PP.AA. competenti – la corretta attuazione dei nuovi indirizzi in merito alle aree di cava da considerarsi definitivamente esaurite nella cosiddetta Zona Nord; infatti, per poter progettare e dunque realizzare quanto auspicato in sede di pianificazione e di Conferenza dei Servizi, sarà necessario concertare le soluzioni più opportune per il recupero e la fruizione al pubblico, in primis sotto il punto di vista delle condizioni di sicurezza in fase d'opera nonché finali.



Operazioni di recupero dei gradoni esauriti (primavera 2023)

Il progetto di coltivazione prevede che al termine delle operazioni si avrà un fronte di cava modellato a gradoni con larghezza di m 5 ed altezza dai 10 ai 15 m e pendenza di circa 66°.

Il ripristino morfologico e paesaggistico sarà orientato a ricomporre il fronte di cava secondo l'assetto naturale che si riscontra nelle zone non intaccate dall'attività estrattiva (*vedi foto successiva*), oltre a proseguire nella direzione delle indicazioni riportate nelle NTA del Parco della Vena del Gesso.



Fronti rocciosi della cava a confronto con l'affioramento della Vena del Gesso sul versante di fronte

A seguito di prescrizione delle precedenti autorizzazioni, è stata attivata una convenzione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari di Bologna e il prof. Enrico Muzzi sta eseguendo uno studio sull'andamento dei ripristini già eseguiti e sta iniziando a formulare le indicazioni per correggere e migliorare le tecniche di impianto e di cura oltre che individuare le specie che attecchiscono meglio e garantiscono i migliori risultati.

Di conseguenza si propone lo stesso piano di ripristino finora utilizzato ma con le considerazioni derivanti dagli studi finora a conoscenza della ditta.

Le operazioni previste sono le seguenti:

- a. Riporto di materiali inerti e terreno vegetale sui gradoni
- b. Rinverdimento dei gradoni
- c. Rinverdimento delle scarpate
- d. Regimazione acque superficiali
- e. Ripristino ambientale del cumulo

a. Riporto di materiali e terreno vegetale sui gradoni

Come da prescrizioni e successive esperienze sul campo:

*- Sulla superficie dei gradoni dovrà essere riportato alla base delle scarpate uno spessore di materiale "tipo cono di detrito", di spessore non inferiore a 2 metri allo scopo di attenuare l'effetto di artificializzazione dovuto alla gradonatura del versante;**

*- prima della messa in opera del terreno vegetale, dovrà essere posato del materiale detritico di natura gessosa e di spessore non inferiore a 50 cm; tale materiale dovrà essere addensato meccanicamente al fine di simulare un substrato alterato e aumentare così lo spessore di suolo ispezionabile dalle radici;**

*- Prima della posa del terreno vegetale e la messa a dimora della vegetazione, la superficie "orizzontale" del gradone in roccia sarà modellata e sagomata in modo tale da creare una superficie di appoggio irregolare con concavità e ondulazioni atte a trattenere le acque di percolazione e costituire così una riserva idrica utile a mantenere umido più a lungo il suolo; **

Alla base delle scarpate dei gradoni oggetto di ripristino non si prevedono canalette di raccolta delle acque meteoriche al fine di favorire l'infiltrazione e

* Prescrizione contenuta nelle precedenti autorizzazioni

*l'immagazzinamento delle acque di pioggia al contatto tra substrato roccioso e terreno di riporto.**



Stendimento del terreno vegetale sui gradoni

b. rinverdimento dei gradoni

Sui gradoni si procederà con l'inserimento di specie erbacee e piantumazione manuale di specie arbustive e arboree. La messa a dimora verrà effettuata in modo irregolare, evitando

per quanto è possibile rigidi schemi geometrici legati alla morfologia dei gradoni, per meglio adattarle all'ambiente circostante.

Inoltre, in fase finale di messa in sicurezza delle scarpate, si avrà cura di lasciare o creare in parete, delle cavità di diverse dimensioni che possano essere usate per la nidificazione o la sosta di uccelli, in particolare rapaci diurni e notturni.

Per quanto riguarda le specie vegetali da reintrodurre, esse sono state scelte tra quelle autoctone già presenti nell'area, che danno le migliori garanzie di insediamento dal punto di vista ecologico e che si inseriscono nelle linee del paesaggio circostante senza creare contrasti di colore.

Come già prescritto nelle autorizzazioni precedenti:

*Al termine dei lavori di escavazione, dopo aver ricoperto la zona sommitale con il soprassuolo asportato in fase di avvio dell'attività e conservato in sito atto a mantenerne negli anni le potenzialità biogenetiche, si dovrà provvedere alla messa a dimora manuale di *Spartium junceum*, *Rosa canina* e *Juniperus communis* come segue:*

a) messa a dimora di fitocelle, per gruppi omogenei;

b) piantumazione su tripla fila irregolare delle fitocelle, con distanza variabile basata su densità media di 1 fitocella/m²;

*c) percentuali da utilizzare: *Spartium junceum* (50%), *Rosa canina* (25%) e *Juniperus communis* (25%).**

*La messa a dimora delle specie arboree e/o arbustive dovrà essere effettuata in modo irregolare, evitando l'adozione di rigidi schemi geometrici**

c. rinverdimento delle scarpate

Sulla parete "subverticale" della scarpata, possibilmente in corrispondenza dell'interstrato marnoso, al fine di creare condizioni edafiche favorevoli all'insediamento e alla crescita della vegetazione, dovranno essere scavate delle "buche" nelle quali dovrà essere posato il terreno per la messa a dimora di idonee

* Prescrizione contenuta nell'attuale autorizzazione

*specie vegetali, rappresentate da Quercus ilex; Quercus pubescens; Rhamnus alaternus; Pistacia terebinthus; Spartium junceum:**

*La messa a dimora delle specie arboree e/o arbustive dovrà essere effettuata in modo irregolare, evitando l'adozione di rigidi schemi geometrici;**



Gradoni sommitali già recuperati

d. regimazione delle acque

Alla base delle scarpate dei gradoni oggetto di ripristino non si prevedono canalette di raccolta delle acque meteoriche al fine di favorire l'infiltrazione e

*l'immagazzinamento delle acque di pioggia al contatto tra substrato roccioso e terreno di riporto;**

*La regimazione delle acque di superficie sarà essere garantita e mantenuta anche successivamente alle operazioni di coltivazione su tutta l'area di cava e soprattutto in corrispondenza delle piste di servizio;**

e. ripristino del cumulo

Per quanto riguarda il cumulo degli scarti di lavorazione inerti, che ha ormai da anni cessato la sua funzione di "discarica", il paramento esterno è già stato completamente recuperato, mentre in questa fase non è previsto il ripristino ambientale del paramento interno poiché sarà necessario prelevare da esso materiali utili al recupero ambientale sui gradoni, non reperibili altrove.



Panoramica dell'area di cava con il cumulo/quinta protettiva rinverdito visto dall'esterno

* Prescrizione contenuta nell'attuale autorizzazione

Cure colturali e monitoraggio

Per favorire il successo dell'operazione e l'attecchimento delle piante si prevede di effettuare tutti gli interventi che saranno necessari, in particolare irrigazioni di soccorso.

Inoltre si effettuerà un monitoraggio della crescita delle specie vegetali e l'eventuale inserimento di altre specie, oltre a verificare la presenza di micro e macrofauna del suolo, che sono un indicatore del significato ecologico assunto o meno dalla vegetazione impiantata.

La fonte di approvvigionamento per l'irrigazione delle zone ripristinate è l'acqua naturale, di tipo solfato-calcico di permeabilità secondaria, drenata dall'ammasso gessoso e raccolta in vasca interrata all'uscita della galleria di quota 100.

Le caratteristiche fisico-chimiche delle predette acque sono le seguenti:

- ph 7,94 - Redox 419 - Conducibilità [$\mu\text{S}/\text{cm}$] = 2.710 –Temperatura [$^{\circ}\text{C}$] = 12,6

Le stesse vengono utilizzate per i servizi igienici e per le operazioni di bagnatura dei piazzali e delle piste.

L'acqua raccolta nella vasca all'uscita della galleria di base (quota 100) viene pompata sino alla quota 260 in cisterne. Da queste l'acqua viene caricata su autobotte per il tragitto fino alle aree di ripristino.

Nel corso delle attività precedenti è stata eseguita la rinaturalizzazione fino al gradone 350 unitamente al monitoraggio delle aree ripristinate (come da prescrizioni) da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che ha in essere con Saint Gobain una convenzione attiva stipulata fin dal 2017.

L'andamento del ripristino effettuato viene descritto nell'allegata relazione specialistica: "Intervento di Recupero Ambientale presso la Cava di Monte Tondo (Borgo Rivola, RA) Relazione Attività 2023" ad opera del Prof. Muzzi, che contestualmente fornisce raccomandazioni sulle modalità di esecuzione dei lavori di recupero ambientale, come meglio dettagliato in seguito.

Procedura da utilizzare sul ripristino

Le Indicazioni operative fornite dall'Università di Bologna per il recupero del fronte dei gradoni sono le seguenti:

- 1) Disponibilità di un sufficiente spessore di materiale fine per favorire la vegetazione:
50 cm almeno, meglio 100 cm
- 2) Posizionamento del materiale orizzontale o in contropendenza verso monte e limitando la pendenza trasversale per cercare di conservare l'acqua meteorica in situ
- 3) Impianto della vegetazione arbustiva puntando su una rapida copertura associata ad un ombreggiamento e miglioramento del substrato minerale:
 - Specie perfettamente adattata a questi scopi è la ginestra odorosa (*Spartium junceum*) di cui abbiamo esperienze passate artificiali e processi di rinaturazione osservati in questi anni, con una densità elevata (1 x 1m). Questa specie azotofissatrice e a rapida crescita crea un microclima ideale per specie più esigenti e maggiormente sciafile e, nel contempo, limita lo sviluppo di eliofile invasive (liane)
 - Entro questa copertura di fondo dominante si potranno inserire altre specie arbustive quali *Prunus spinosa*, *Colutea arborescens*, *Amelanchier ovalis*, *Rhamnus alaternus* e *Ligustrum vulgare* per creare una maggiore biodiversità ed articolare l'evoluzione nel medio periodo, a piccoli gruppi e con una densità elevata
- 4) Impianto della vegetazione arborea che, sfruttando le condizioni microclimatiche create (ombreggiamento e miglioramento) potrà affermarsi e prendere il sopravvento nel medio periodo, superando il piano arbustivo. Si può puntare principalmente sul *Fraxinus ornus* associato a *Ostrya carpinifolia* ed a presenze sporadiche di *Quercus ilex*. Entro la trama degli arbusti si possono mettere a dimora piccoli gruppi di piante arboree omogenee (4 – 6 piantine a distanze limitate 1-2m x 1-2m a 5 m uno dall'altro) magari qualche anno dopo l'impianto degli arbusti per permetterne l'attecchimento e lo sviluppo. Sotto copertura le piante arboree potranno più facilmente adattarsi e crescere.

Materiale biologico:

- Piantine di più anni, meglio se in vaso: materiale molto giovane e materiale adulto hanno risentito maggiormente delle condizioni limitanti con enormi fallanze.

Messa a dimora:

- Creare buche con una depressione che faciliti la raccolta dell'acqua meteorica.

Manutenzione

- Nei primi anni effettuare un controllo serrato delle lianose fino alla completa copertura degli arbusti.

Tempistica:

- 1° anno

Preparazione, Modellamento materiale fine

Impianto della vegetazione arbustiva

- 2° anno

Controllo liane

- Dal 3° anno o dopo a seconda della risposta delle arbustive

Impianto della vegetazione arborea sotto copertura.

Ovviamente, come già anticipato in più sedi, l'Azienda conferma la massima disponibilità nel trovare soluzioni alternative sperimentali, dal punto di vista sia morfologico che della rivegetazione, per le varie aree di cava, in funzione della futura destinazione delle stesse.

Regimazione delle acque

Gradoni

Non si prevedono canalette come prescritto nella autorizzazione in vigore.

Cumulo

Le acque meteoriche saranno regimentate con un sistema di canalette naturali costituito da due coronamenti, uno a metà pendio e l'altro alla base del pendio. Il sistema sarà raccordato con il sistema di drenaggio già esistente.

Anche qui, la rete di raccolta e smaltimento delle acque potrà essere rivisitata – rispetto alla concezione attuale - sulla base delle eventuali soluzioni alternative trovate per il recupero delle diverse aree di cava.



Vista dall'alto dei gradoni di cava attivi

Linee di deflusso

da q. 420 a q.217	Area di cava
q. 200	Canalette interne alle Gallerie del livello 200 verso l'esterno cava
a q. 100	Vasca di accumulo da cui: <ul style="list-style-type: none"> - pompa per invio ai serbatoi in quota per l'irrigazione dei piazzali - tubazione per successivo pozzetto piazzale
q.100	Canaletta esterna fino al pozzetto di arrivo e ripartenze delle tubazioni acqua per i servizi igienici
q. 100	Servizi igienici

6.9.4 Percorso didattico


Sempre in tema di indirizzi dettati dalle NTA del Piano, in riferimento alla cava

(vedi **ALLEGATO - SCHEDE MONOGRAFICHE DEL POLO REGIONALE "CAVA DI MONTE TONDO"**)

"...risulta anche importante, in accordo con la proprietà, realizzare un percorso pedonale panoramico, in sicurezza, con musealizzazione all'aperto di alcuni banchi gessosi significativi, "spaccati" di doline intercettate dagli scavi..."),

l'azienda propone in questa sede una prima ipotesi di fruizione del sito da parte del pubblico, idea da perfezionarsi di concerto con le PP.AA. competenti in sede di istruttoria di progetto.

Dalla strada asfaltata che dalla frazione di Borgo Rivola sale al borgo dei Crivellari, si diparte una vecchia carrozzabile di cava, sterrata ed interamente sviluppata entro le proprietà Saint Gobain, ora dismessa ed invasa dalla vegetazione, che giunge fino alla quota sommitale della cava autorizzata a quota 300 m s.l.m.



La strada/percorso didattico – vista ravvicinata e dall'alto (gennaio 2024)



Struttura carsica e panorama sul borgo dei Crivellari

Il percorso, della lunghezza pari a ca. 600 m, si snoda attraverso una serie di tematismi: vecchi fronti di cava (dunque “sezioni geologiche”), strutture carsiche di diverse tipologie (bolle di scollamento, “candele” di erosione, etc), sempre mantenendo una ampia vista panoramica sulla Val Senio e sull’antico borgo di cavatori.


La zona è interessata da due sentieri escursionistici:

- e. Cammino di Sant’Antonio
- f. CAI 511 “Traversata della Vena del Gesso”

Il percorso qui ipotizzato rappresenterebbe un ideale completamento, a step, della rete fruitiva esistente.

In prossimità dei diversi punti d’interesse, potranno essere collocati pannelli didattici con le descrizioni rispettivamente storica, geologica, tecnica, etc. del tema evidenziato.

Si riporta una cartografia con indicazione della rete sentieristica attuale (in rosso) e del nuovo percorso geologico-panoramico-etc.



Percorso didattico proposto e collegamento con la rete sentieristica esistente

CUMULO PRINCIPALE

Nei precedenti progetti autorizzati, parte integrante nella gestione dei materiali escavati era costituita dal PIANO GESTIONE RIFIUTI da ATTIVITA' ESTRATTIVA (PGRA) ai sensi del *D. Lgs. 117/2008 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive"*; il materiale con basso tenore in CaSO₄, considerato fino a qualche tempo fa scarto di produzione poiché inadatto per il ciclo produttivo dello stabilimento di Casola Valsenio, ha generato negli anni il cosiddetto "cumulo principale", con effetto non trascurabile di "quinta protettiva" visiva.

Tale cumulo è oggi praticamente ultimato, ed il paramento esterno è stato già rinverdito e rinaturalizzato; poiché negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha consentito allo stabilimento di Casola Valsenio di recepire come INPUT la pietra con tenori di purezza in gesso inferiori a quelli del passato, possiamo oggi affermare che in Cava Monte Tondo non si producono scarti e che la struttura di deposito ha esaurito la sua funzione.

O meglio, il cumulo in questo progetto avrà una nuova funzione, ovvero sarà utile per il prelievo di materiali per il rimodellamento morfologico propedeutico al recupero ambientale, dunque rispetto al passato si invertirà il flusso di materia prima.

NOTA BENE: Si ritiene utile in questo contesto rimandare alla nota Saint Gobain allegata: "La Cava Monte Tondo & Lo Stabilimento Di Casola Valsenio: Il Pilastro Della Sostenibilità" per una illustrazione completa del ciclo produttivo cava-stabilimento con particolare riferimento all'economia circolare sviluppata su tutti i fronti.




Figura 8: Particolare del ripristino del cumulo – schema operativo

ANALISI DEI COSTI DEL RIPRISTINO

Il progetto proposto - come già anticipato - prevede la coltivazione di un'ulteriore parte del giacimento per una durata limitata (5 anni) legata ai quantitativi dichiarati, non esaurendo la potenzialità estrattiva confermata dal PIAE; dunque, anche il conseguente ripristino ambientale dovrà essere rivisto, ed oggetto di una progettazione complessiva della cava in linea con la nuova pianificazione vigente.

Il ripristino dei gradoni a quota 330 e 340 è attualmente in corso mentre quello dei restanti gradoni, per la precisione tra le quote 280 e 320, seguirà quanto indicato in cronoprogramma al capitolo dedicato.

Il ripristino previsto riguarda i gradoni da quota 320 a quota 280 (escavati in seno alla vigente VIA ed autorizzazione secondo le modalità progettate indi autorizzate in base alla pianificazione precedente, per evidenti motivi di continuità degli scavi e relative tempistiche di attuazione) per un'area complessiva di circa 13.381 m².

Si prevede sempre il ripristino con terreno e semina a spaglio sulle parti orizzontali.

Il sesto d'impianto delle piante avrà una densità indicata dallo specialista Prof. Muzzi:

- vegetazione arbustiva: 1 x 1 m
- vegetazione arborea: 4 – 6 piantine a distanze limitate 1-2m x 1-2m a 5 m uno dall'altro.

Nel computo sono compresi:

- Il movimento terra (trasporto e sistemazione gradoni/scarpate);
- L'acquisto delle piantine nel numero delle indicazioni Muzzi con la piantumazione manuale,
- concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso e ricolmatura;
- Controllo e rimozione infestanti per 5 anni;
- Attività di consulenza tecnica e scientifica nell'elaborazione degli studi e delle ricerche volte al restauro ambientale per 5 anni.

Per la stima dei costi si è fatto riferimento a: "Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, anno 2024" e "Nuovo prezziario regionale per opere in agricoltura, versione 2021", concordi con quanto riscontrato ad oggi nella realtà.

In essi sono comprese le quote per spese generali (15%) ed utili dell'impresa (10%), nonché il compenso per forniture e lavorazioni, sfridi, spese provvisoriale e di cantiere e per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle diverse categorie di lavoro applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di qualità, in modo che l'opera risulti compiuta a regola d'arte.

Quantificazione delle misure totali per i gradoni e relative rampe

Nelle Tabelle successive sono raccolte e descritte le dimensioni e le misure dei gradoni che saranno oggetto del ripristino finale.

GRADONI	mq		
	Riolo	Casola	Totale
Gradone 320	2.650	319	2.969
Gradone 310	2.217	558	2.775
Gradone 300	2.158	397	2.555
Gradone 290	2.187	317	2.504
Gradone 280	2.139	439	2.578
TOTALE	11.351	2.030	13.381

Tabella 5 - Dimensioni e misure dei gradoni da ripristinare

RIEPILOGO GENERALE DEI COSTI DI RIPRISTINO

COMUNE	TOTALE
RIOLO TERME	€ 176.661,80
CASOLA VALSENI	€ 25.324,08
TOTALE	€ 201.985,88
	TOTALE COMPLESSIVO

Tabella 6 – Riepilogo costi di ripristino

COMPUTO METRICO

Riferimento: Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, anno 2024” e “Nuovo prezziario regionale per opere in agricoltura, versione 2021”.

RIOLO TERME - GRADONI 280-290-300-310-320							
		a		b		c=a*b	
codice	voce di costo	costo unitario		quantità		Costo	
Cod.154	Trasporto e sistemazione materiale di risulta degli scavi per rimodellamento pendici e realizzazione di gradoni	€/mc	9,82	mc	5.675,50	€	55.733,41
C04.109.005	Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora compresi apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno						
C04.109.005.a	a radice nuda	€/cad	5,53	n	13.151,00	€	72.725,03
Cod.33	Cure colturali di giovane rimboschimento (n. 1.500 piante/Ha.) di resinose e/o latifoglie mediamente invaso da infestanti, con l'impiego di attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva della vegetazione infestante, nell'asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione, oppure nell'accumulo di tali materiali negli spazi interfilari (ove non pregiudizievole) curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro d'intervento ed in corrispondenza di strade o sentieri	€/Ha/anno	1.938,65	Ha	1,14	€	2.200,56
	per 5 anni successivi alla messa a dimora	€/anno	2.200,56	anni	5	€	11.002,80
fonte: SG	Attività di consulenza tecnica e scientifica nell'elaborazione degli studi e delle ricerche volte al restauro ambientale per 5 anni					€	35.000,00
TOTALE							176.661,80

7.5. Visibilità

Nell'elaborato successivo, viene resa graficamente, con campitura rossa, la visibilità della cava nel range di 5,0 km. L'elaborato è stato ottenuto ricostruendo la zona catturando l'altimetria da Google Earth con il software Analyst3D e processando il risultato con il programma Dbterritorio imponendo come punto di interesse la zona più alta dell'approfondimento.

Dall'elaborato risulta evidente come le zone di visibilità non comprendono più il versante verso Riolo terme.

NOTA BENE: Si rimanda comunque al nuovo elaborato "Documentazione Fotografica"




Figura 9: Intervisibilità per un raggio di 5 km

8. CONCLUSIONI

Il progetto proposto è la naturale continuazione del progetto approvato per il quinquennio 2016-2021 ed autorizzato con estensione della VIA e relativa Valutazione di Incidenza al 2023.

L'attività di coltivazione riguarda un approfondimento per arretramento dei gradoni di aree già oggetto di escavazione, quindi del tutto continua e coerente rispetto alle previsioni dettate dallo Studio dell'ARPA 2001, del successivo Studio della Regione, dal precedente progetto approvato e delle nuove Pianificazioni recentemente approvate (Piano del Parco e PIAE in vigore dal 3 gennaio 2024) - per quanto riguarda le aree, i volumi estratti e le modalità di coltivazione e di ripristino.

Il progetto proposto – come già anticipato - prevede la coltivazione di un'ulteriore parte del giacimento per una durata limitata (5 anni) legata ai quantitativi dichiarati, non esaurendo la potenzialità estrattiva confermata dal nuovo PIAE; dunque, anche il conseguente ripristino ambientale definitivo dovrà essere rivisto ed adeguato, con una progettazione complessiva della cava in linea con la nuova pianificazione vigente.

Sarà mantenuto come “quinta protettiva” il cumulo principale di discarica degli sterili, ora completato e disponibile per il prelievo di materiali destinati al ripristino ambientale dei gradoni.

Tutti gli studi condotti hanno mostrato che non sono influenzate né inquinate le falde sotterranee e il cumulo principale è ampiamente stabile; il progetto di messa in sicurezza statica della Grotta di Re Tiberio è stato condotto a termine con successo e la cava è continuo oggetto di studio a livello accademico grazie anche alla ampia disponibilità della proprietà.

Saint Gobain inoltre continuerà l'attività relativa alle misure prescritte per la mitigazione del rischio di impatti sui chiroteri, ed inoltre, sulla scia di quanto già testato in altri poli estrattivi di gesso, ha realizzato un'attività di bio-monitoraggio ambientale attraverso un allevamento controllato di api.

Molti progetti saranno realizzati in concertazione con il territorio; è in programma una serie di eventi di divulgazione e visite guidate gestite dagli altri operatori locali in collaborazione con il personale di cava.

Lo stesso ripristino ambientale, che – come anticipato – sarà progressivamente oggetto di una revisione per essere in linea con i nuovi indirizzi, renderà possibile sulle parti non più attive della cava lo svolgimento di attività didattiche, culturali e turistiche in grado di

raccontare la storia dei Gessi della Vena Romagnola, con una visione multidisciplinare che non può non tener conto dell'importanza dell'estrazione della preziosa materia prima che rende possibile la produzione di materiali innovativi per l'edilizia sostenibile.

Ricordiamo qui anche la proposta di realizzazione di un primo percorso didattico di collegamento fra l'area della cava ed il Borgo dei Crivellari, in linea con quanto previsto dai nuovi indirizzi del Parco della Vena del Gesso ed in continuità con la rete escursionistica esistente, il tutto da definirsi un più ampio quadro progettuale di coltivazione e recupero morfologico-ambientale.

La cava, unitamente allo stabilimento di cartongesso di Casola Valsenio, rappresenta ancora un volano indispensabile per l'economia locale e per il mantenimento del tessuto sociale della Val Senio.

I fattori esposti, unitamente alla indubbia serietà e solidità Della ditta proponente, permettono di concludere che il progetto proposto possa essere così approvato, concludendo positivamente la presente procedura autorizzativa.


Ne vengono continuate e conservate le modalità di coltivazione, la tipologia di ripristino, e le distanze di rispetto.

L'impatto sul paesaggio non viene ulteriormente aggravato e modificato e sarà comunque mitigato dalle azioni di ripristino ambientale di progetto.

Non sono stati modificati i livelli di programmazione territoriale, i vincoli e le protezioni ambientali.


In base a quanto esposto si può concludere che l'intervento in oggetto può ancora praticato sull'area scelta e quindi è possibile la concessione della Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.

Allegato 1: Carta del contesto paesaggistico



Allegato 1 - Carta del contesto paesaggistico

Allegato 2: Carta della morfologia dei luoghi




Carta topografica Regionale: Tav 238 SE - 239 SW
scala originale 1:10.000

- | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|
|  | Alveo fluviale |  | Morfologia collinare |
|  | Morfologia pianeggiante |  | Area di cava |

Allegato 2 - Carta della morfologia dei luoghi

Allegato 3: Carta delle strutture periurbane diffuse



Allegato 3 Carta delle strutture periurbane diffuse

INDICE DELLE FOTO

Foto 1: Fase di realizzazione della centinatura	74
Foto 2: Fase di realizzazione della centinatura	74
Foto 3: Opera terminata.....	74
Foto 4: Fase di collaudo finale	74
Foto 5: Prospezioni geoelettriche (tomografia) ingresso grotta Re Tiberio	75
Foto 6: Controlli vibrometrici all'interno alla grotta Re Tiberio.....	75
Foto 7: Prelievi di acque dal T.Senio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Foto 8 : Prelievi di acque da un piezometro.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Volumi da previsione progettuale	9
Tabella 2: Volumi da estrarre nel prossimo quinquennio per Comune	9
Tabella 3: Tabella riassuntiva dei principali vincoli	141
Tabella 4: Misure freaticometriche pozzo S1/2001	Errore. Il segnalibro non è definito.
Tabella 5: Misure freaticometriche pozzo S2/2001	Errore. Il segnalibro non è definito.
Tabella 6: Misure freaticometriche pozzo SIA3	Errore. Il segnalibro non è definito.
Tabella 7: Risultati analitici acque superficiali T.Senio****	Errore. Il segnalibro non è definito.
Tabella 8: Risultati analitici piezometri S1 e S2**** ..	Errore. Il segnalibro non è definito.